12/2022 Dicembre

I SERVIZI DEMOGRAFICI

Mensile professionale per i servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica e transizione digitale

STATO CIVILE

Dal 1° gennaio 2023 inizia lo stato civile del futuro

POLIZIA MORTUARIA

Feti, prodotti abortivi e del concepimento

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Un ripasso del d.P.R. n. 445/2000

PERSONALE

La "stabilità" del congedo di paternità e le novità in materia di congedi parentali

La voce del Direttore
Renzo Calvigioni

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - AUT. N° 377/2019 PERIODICO ROC – ISSN 0394-8323 – € 35,00

in collaborazione con
a.n.u.s.c.a.

MAGGIOLI EDITORE

NOVITÀ

Sicraweb EVO

La suite evoluta per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

È la soluzione che favorisce la migrazione al cloud degli Enti Locali attraverso i finanziamenti previsti dal PNRR.

La suite è composta da una serie di verticali modulari, realizzati sulle esigenze di ogni singolo ufficio dell'Ente Locale tra di loro integrati.
Sicraweb EVO, in linea con le disposizioni AgiD, è la suite ideale per gli Enti locali che hanno come obiettivo l'efficienza di gestione, l'evoluzione dei processi e l'erogazione di nuovi servizi a cittadini e imprese.

IN CLOUD

I vantaggi

Efficienza
Trasparenza
Affidabilità
Velocità
Sicurezza
Semplicità

TRASFORMIAMO
IL PRESENTE
PER GARANTIRE IL FUTURO

GRUPPO Maggioli

I SERVIZI DEMOGRAFICI 12/2022

Rivista fondata nel 1984

Mensile professionale per i servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica e transizione digitale

CONSIGLIO DI REDAZIONE
Renzo Calvigioni – Direttore
Beatrice Barzan
Dante Buson
Nicola Corvino
Alessandro Francioni
Noemi Masotti
Romano Minardi
Liliana Palmieri
Tiziana Piola
Thomas Stigari

DIRETTORE RESPONSABILE
Manlio Maggioli

COMITATO SCIENTIFICO
Antonio Cortese – Già Direttore Centrale Istat
Claudio Galtieri – Procuratore generale della Corte dei conti
Paride Gullini – Presidente Anusca
Paolo Morozzo della Rocca – Professore ordinario di Diritto privato presso l'Università per Stranieri di Perugia
Umberto Realfonzo – Consigliere di Stato
Sergio Santi – Vice Presidente Anusca

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E DIFFUSIONE
Maggioli Editore
è un marchio Maggioli Spa
via del Carpino, 8
47822 – Santarcangelo di Romagna (RN)
• tel. 0541.628111 • fax 0541.622100
www.periodicimaggioli.it

REDAZIONE
via del Carpino, 8
47822 – Santarcangelo di Romagna (RN)

PROGETTO GRAFICO
Niki Caragiulo

SERVIZIO ABBONAMENTI
• tel. 0541.628200 • fax 0541.624457
abbonamenti.riviste@maggioli.it
www.periodicimaggioli.it

PUBBLICITÀ: MAGGIOLI ADV
Concessionaria di pubblicità per Maggioli Spa
via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
• tel. 0541.628439-628427
• fax 0541.624887
email: maggioliadv@maggioli.it
www.maggioliadv.it

FILIALI
Milano – via F. Albani, 21 – 20149 Milano
• tel. 02.48545811 • fax 02.48517108
Bologna – piazza VIII Agosto – Galleria del Pincio, 1 – 40126
• tel. 051.229439 – 228676
• fax 051.262036
Roma – piazza delle Muse, 8 – 00197 Roma
• tel. 06.5896600 – 58301292 • fax 06.5882342
Bruxelles – avenue d'Auderghem, 68 – 1040 Bruxelles – Belgium
• tel. +32 – 274422821
• international@maggioli.it

REGISTRAZIONE
Presso il Tribunale di Rimini il 24 dicembre 1981 al n. 203

MAGGIOLI SPA
Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato ISO 9001:2015
Iscritta al registro operatori della comunicazione

STAMPA
Stabilimento Maggioli Spa
Santarcangelo di Romagna (RN)

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
È vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale pubblicato senza autorizzazione dell'Editore.

Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli Autori, dei quali si rispetta la libertà di giudizio, lasciandoli responsabili dei loro scritti. Gli Autori garantiscono la paternità dei contenuti inviati all'Editore manlevando quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni proveniente da terzi che dovessero rivendicare diritti su tali contenuti.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 2022

I prezzi dell'abbonamento annuale alla rivista "I Servizi Demografici" in vigore dal 01/02/2022 sono:

> rivista in formato cartaceo + digitale **Euro 300,00**
> rivista in formato digitale **Euro 155,00** (comprensivo dell'IVA al 4% da versare all'Erario)

Il prezzo di una copia cartacea della rivista è di **Euro 35,00**
Il prezzo di una copia cartacea arretrata è di **Euro 38,00**

L'abbonamento alla rivista "I Servizi Demografici" include l'accesso ai **seguenti Servizi digitali:**
- Archivio Storico digitale dei precedenti numeri della rivista
- Newsletter online
- Video corsi online di S.D. channel
- L'esperto risponde
- Schede operative

Tutti i Soci ANUSCA hanno il 20% di sconto sul prezzo di listino

Per ulteriori informazioni e per scoprire le promozioni attive visiti il sito **www.periodicimaggioli.it**.
Il pagamento dell'abbonamento può essere effettuato con il bollettino di c.c.p.n. 31666589 intestato a Maggioli Spa – Periodici – via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
oppure on line collegandosi al sito
http://shop.periodicimaggioli.it.

LA RIVISTA È DISPONIBILE ANCHE NELLE MIGLIORI LIBRERIE

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto al ricevimento dei fascicoli arretrati ed avrà validità per un anno.
In mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il termine di 45 giorni successivi alla scadenza dell'abbonamento, la Casa Editrice, al fine di garantire la continuità del servizio, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo. La disdetta non sarà ritenuta valida qualora l'abbonato non sia in regola con tutti i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.
I fascicoli non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.
Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno diritto a richiedere entro l'anno, la risoluzione gratuita di due quesiti di interesse generale.
I quesiti dovranno essere formulati per iscritto ed inviati all'indirizzo e-mail servizio.quesiti@maggioli.it

COLLABORAZIONI

Per l'invio di articoli o approfondimenti:
iservizidemografici@maggioli.it

oppure

Redazione "I Servizi Demografici"
via del Carpino, 8 – 47822
Santarcangelo di Romagna (RN)
• tel. 0541.628111 • fax. 0541.622778

I SERVIZI DEMOGRAFICI
Mensile professionale per i servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica e transizione digitale

sommario

EDITORIALE

5 **Il Convegno in presenza: un successo di contenuti e partecipazione**
Renzo Calvigioni

STUDI E PROPOSTE

7 **La norma sulla documentazione amministrativa**
Un piccolo ripasso del d.P.R. n. 445/2000
Maria Grazia Di Marco

13 **Feti, prodotti abortivi e del concepimento: che fare**
Graziano Pelizzaro

19 **Dal 1° gennaio 2023 inizia lo stato civile del futuro**
Renzo Calvigioni

27 **La "stabilità" del congedo di paternità e le novità in materia di congedi parentali**
Stefano Paoli

ATTUALITÀ

32 **ANSC – Anagrafe Nazionale dei Registri dello Stato Civile**
Prende avvio il nuovo Ordinamento di stato civile digitale
Alessandro Francioni

GIURISPRUDENZA

39 **Nota a sentenza**
Può essere accolta la richiesta di aggiunta di un cognome motivata dalla volontà di non estinguere il nome di un ramo della famiglia
Dante Buson

43 Diniego della concessione di cittadinanza per omessa dichiarazione dell'esistenza di condanna penale
Dante Buson

47 **Rassegna di giurisprudenza**
Dante Buson

QUESITI

56 **Domande & risposte**
a cura della Redazione

SCADENZARIO

63 **Gennaio-Febbraio 2023**

DANTE BUSON
Responsabile Servizi Demografici del Comune di Lendinara

RENZO CALVIGIONI
già Responsabile Servizi Demografici, esperto e docente ANUSCA

MARIA GRAZIA DI MARCO
Ufficiale d'anagrafe del Comune di Bologna

ALESSANDRO FRANCIONI
Direttore Generale Unione dei Comuni della Valle del Savio

STEFANO PAOLI
Esperto ANUSCA – Consultant HR Senior

GRAZIANO PELIZZARO
Esperto ANUSCA

I servizi del tuo abbonamento
Rivista specializzata
Archivio storico digitale
Contenuti aggiuntivi
Newsletter
L'esperto risponde
Podcast
Videocorsi
www.periodicimaggioli.it

MAGGIOLI EDITORE

Manuale pratico per l'ufficio elettorale

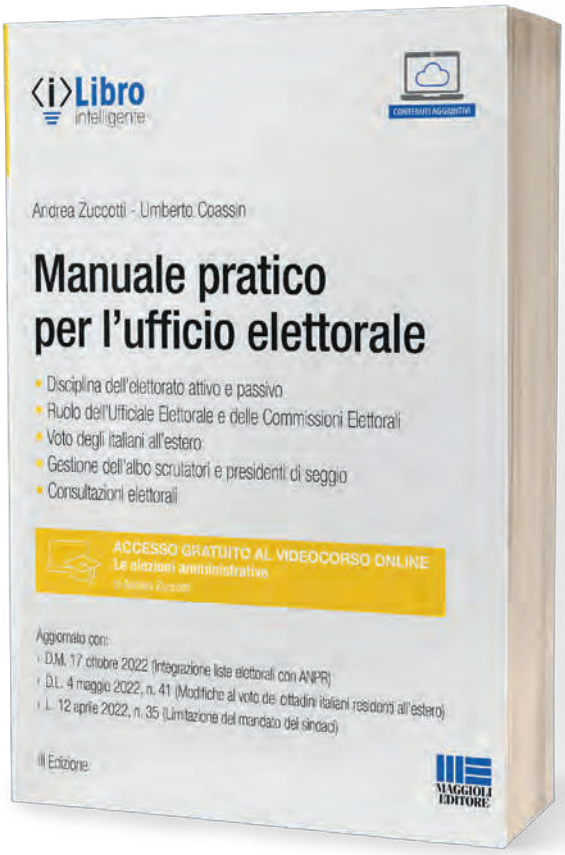

Dicembre 2022 - Codice 88.916.6140.1
F.to 17x24 - **Pag. 360** - **€ 88.00**

Il Manuale fornisce un ausilio maneggevole e completo per gli operatori del servizio elettorale comunale, per conoscere gli ambiti di competenza del procedimento elettorale italiano e risolvere i problemi che di volta in volta si presentano. L'opera si sofferma sui diversi aspetti che vanno dall'ordinaria tenuta delle liste elettorali alla preparazione e svolgimento delle consultazioni, passando attraverso le figure e le operazioni coinvolte in questo procedimento: ufficiali elettorali, commissioni elettorali, presidenti, segretari e scrutatori, voto dei residenti all'estero e normativa sull'elettorato passivo.
Da segnalare la presenza di un'ampia casistica di quesiti risolti, domande frequenti, citazioni giurisprudenziali e riferimenti normativi.
La nuova edizione del volume contempla tutte le novità introdotte dal legislatore negli ultimi anni, sia a livello costituzionale che di normazione primaria, tra le quali si segnalano le più significative: limite al mandato dei sindaci (Legge n. 35/2022), digitalizzazione dei procedimenti referendari (D.L. n. 77/2021), nuovi soggetti autenticatori (D.L. n. 76/2020 e n. 77/2021), elezioni trasparenti (Legge 3/2019), esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali e sue ricadute sulla capacità elettorale, avvio del processo di integrazione delle liste elettorali nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (D.M. 17 ottobre 2022), diminuzione del numero dei senatori e dei deputati ed estensione del diritto di elettorato attivo ai diciottenni anche per il Senato (Legge Cost. n. 1/2021).

iLibro
L'acquisto dell'opera include l'accesso alla versione digitale iLibro

VIDEOCORSO GRATUITO
Con videocorso online in materia di elezioni amministrative

CONTENUTI AGGIUNTIVI
- Consultazione dell'archivio documentale e della modulistica compilabile
- Accesso per 3 mesi al sito www.servizidemografici.com

AGGIORNAMENTI NORMATIVI
› D.M. 17 ottobre 2022
› D.L. 4 maggio 2022, n. 41
› L. 12 aprile 2022, n. 35

ANDREA ZUCCOTTI
UMBERTO COASSIN

SERVIZIO CLIENTI Tel +39 0541 628200 - clienti.editore@maggioli.it

MAGGIOLI EDITORE

SAPERE È SAPER FARE | www.maggiolieditore.it

IL CONVEGNO IN PRESENZA: UN SUCCESSO DI CONTENUTI E PARTECIPAZIONE

Renzo Calvigioni

Il 41° Convegno Nazionale Anusca tenutosi ad Abano Terme dal 28 novembre al 2 dicembre, ha rappresentato un momento particolare nella lunga storia convegnistica dell'Associazione: il ritorno in presenza, dopo due edizioni in webinar, dopo il lungo periodo difficile e doloroso della pandemia e delle restrizioni per evitarne la diffusione, ha significato il rientro alla normalità che si è espressa con la sala convegni affollata con i relatori sul palco, con la visita agli stand per la consultazione dei nuovi testi o dei servizi offerti, con le salette workshop tanto partecipate che non vi erano più sedie disponibili, con la fila degli operatori per esporre il quesito all'esperto di turno, con le serate di intrattenimento con tanta allegria e piacere di stare insieme. Era evidente e tangibile il desiderio di tutti di volersi lasciare alle spalle il peggio, per tornare al piacere di confrontarsi di persona, di stringersi le mani, di sfogliare i volumi negli stand, di rinnovare l'adesione ad Anusca parlando direttamente con i ragazzi del tesseramento, di applaudire i relatori ed aspettarli per complimentarsi o per esporre una propria problematica: tutto quello che era scontato ed era stato vissuto nel 2019 (ultima edizione in presenza, sempre ad Abano Terme) è stato riscoperto ed apprezzato in questa edizione del 2022 quasi come una novità inebriante.

Ma il convegno è stato un successo di contenuti e di partecipazione: tanta sostanza in tutti gli interventi che si sono succeduti nelle quattro giornate, tanti argomenti importanti, affrontati con i dovuti approfondimenti senza tralasciare gli aspetti pratici, ma anche tanta partecipazione di operatori sempre attenti, sala plenaria costantemente affollata e salette workshop sempre al limite della capienza, presenza costante nei quesiti ed anche negli stand. I lavori del Convegno sono stati nobilitati dagli interventi di illustri docenti universitari, avvocati, alti funzionari ministeriali ed esperti nelle diverse tematiche affrontate: tut-

La voce del Direttore

Un servizio di immediata utilità, una soluzione innovativa e moderna per rispondere sempre alle esigenze dei nostri clienti.
Scansionando il qr-code presente in copertina potrai ascoltare la presentazione dei contenuti del fascicolo, con il commento del Direttore.

te le esposizioni sono state di livello elevato, toccando aspetti di grande interesse che hanno letteralmente calamitato l'attenzione dei tanti operatori presenti. Non sorprende che, come avveniva in passato, i partecipanti si siano sentiti talmente coinvolti che spesso hanno continuato a commentare i diversi interventi o gli argomenti affrontati, anche durante il rientro negli alberghi o nel corso delle pause per il pranzo o la cena. Particolarmente apprezzate le tavole rotonde, le salette, la possibilità di contatto diretto con gli esperti, l'ultima mattinata tutta dedicata alla soluzione dei quesiti: gli aspetti pratici, le soluzioni operative, le procedure da seguire e gli adempimenti da svolgere, rappresentano aspetti molto sentiti dai partecipanti, perché consentono di risolvere il caso complicato che si è presentato in ufficio o di organizzare meglio il proprio lavoro per le future evenienze.
Le attestazioni nei confronti di Anusca sono arrivate dagli Enti ed Istituzioni pubbliche presenti, dai Prefetti e dalle tante autorità che non hanno fatto mancare la loro attenzione: particolarmente evidenziati l'impegno e la collaborazione fornita da Anusca, tramite i propri esperti, per l'integrazione dei servizi elettorali in ANPR e per la digitalizzazione dello stato civile e l'avvio di ANSC, Archivio Nazionale informatizzato dei registri di stato civile. Il ruolo di Anusca è stato fondamentale per i suggerimenti per la predisposizione della normativa ma anche per la previsione e l'esame della vasta casistica alla quale dare corretta soluzione nelle nuove modalità di gestione digitale dei diversi servizi.
Un bel successo anche per lo stand Maggioli, con la copia del n. 11 di questa Rivista particolarmente apprezzata dai partecipanti, con attenzione e consultazione delle tante pubblicazioni esposte, tra le quali il più recente volume "Separazione e divorzio", per la cui presentazione è stato organizzato un workshop nel pomeriggio del primo giorno che ha fatto registrare il tutto esaurito, fin oltre la capienza della sala.
Come sempre impeccabile l'organizzazione di Anusca, grazie al gran lavoro di tutto il personale della segreteria, dell'ufficio stampa e dell'ufficio tesseramento: un grazie per avere confermato l'alto livello organizzativo che da sempre contraddistingue le iniziative di Anusca.
In conclusione, un convegno molto ben riuscito che conferma come sia sempre molto alta la richiesta di formazione, di aggiornamento, di approfondimento da parte degli operatori dei servizi demografici: da questo bisogna prendere spunto e nuovo slancio per le iniziative da mettere in calendario per il prossimo anno.
Infine, a tutti, i più sentiti auguri di Buon Natale, in pace e serenità.

LA NORMA SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Un piccolo ripasso del d.P.R. n. 445/2000

Maria Grazia Di Marco

Parleremo di:
semplificazione – autocertificazione – autentiche – legalizzazione – dichiarazioni sostitutive – responsabilità

Semplificazione, alleggerimento, fiducia, ma anche responsabilità, chiarezza e consapevolezza, sono i caratteri distintivi del moderno rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, in uno scambio paritario e di reciproco confronto. Vediamo come tutto questo è possibile, semplicemente applicando bene la norma.

Il tema della documentazione amministrativa costituisce una parte molto importante del lavoro dei servizi comunali e anche il settore dei servizi demografici deve fare i conti con ciò che questa legge ci impone. **Essa infatti ci indica la base** per un corretto operare, investe le nostre pratiche di tutti i giorni, la utilizziamo per rapportarci con il cittadino ed il cittadino, a sua volta, la utilizza per richiedere servizi e comunicare con il Comune.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2001, n. 42, definisce i concetti base del nostro operato, ci dice fra le tante cose, cosa si intende per documento amministrativo, documento informatico, documento d'identità e di riconoscimento; ci dà la definizione di certificato e di dichiarazione sostitutiva; definisce cos'è un'autentica di sottoscrizione o di copia e cos'è una legalizzazione di firma o di foto. Ancora, ci parla di firma digitale, di procedimenti, di protocollo e di flussi documentali. Disciplina la modalità di ricezione delle istanze da parte del cittadino, stabilendo chiaramente compiti e limiti del nostro operare quotidiano. Tutti questi concetti sono basilari per poter svolgere al meglio il nostro lavoro ed è indispensabile conoscerli per applicarli al meglio.
Ma vediamo gli argomenti che più frequentemente riguardano l'attività dei nostri uffici.

Autentica di copie (art. 18)[1]

"Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio… 3. Nei casi in cui

[1] https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm.

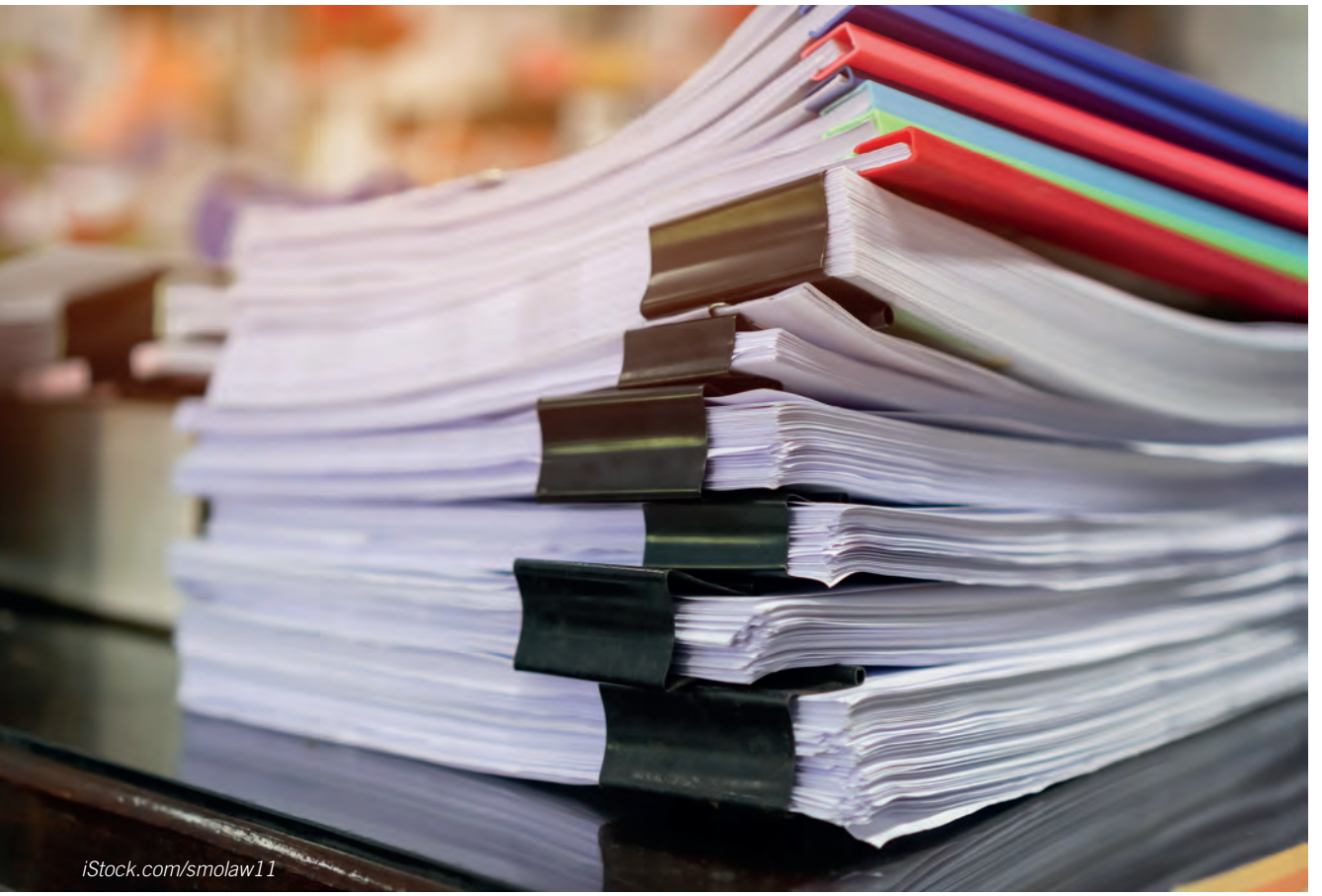
iStock.com/smolaw11

l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso".

Il funzionario incaricato che deve eseguire l'autentica deve accertarsi unicamente che il documento presentato sia veramente un documento originale, e non esso stesso una copia conforme. L'originalità di un documento è data dall'impossibilità assoluta che questo possa essere replicato all'infinito. Perciò non possono essere fatte copie conformi di copie già rese conformi da altre autorità, mentre possono essere rese copie conformi, le copie di documenti scritti in lingua straniera, purché di questo ci venga esibito l'originale.

Autentica di sottoscrizione (art. 21)[2]

"1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai ge-

[2] https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm.

stori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio"[3].

Riporto questi articoli per intero, perché la questione dell'autentica di firma è quella che, a giudicare dai numerosi quesiti che ci pervengono, probabilmente ci fa sorgere i dubbi maggiori allo sportello. Quali sono le dichiarazioni sulle quali possiamo autenticare la firma in qualità di funzionario incaricato dal sindaco e quali no? È importante saper riconoscere i confini delle proprie competenze per non incorrere in errori che possono danneggiare anche il cittadino, oltre che noi. Ricordiamo che autenticare una firma su un documento, senza averne la competenza, costituisce la produzione di un atto nullo per vizio di incompetenza, ai sensi dell'articolo 21-*septies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ma vi possono essere anche altre situazioni davanti alle quali il funzionario incaricato dal sindaco deve fermarsi a riflettere, prima di effettuare un'autentica di firma. Una di queste è legata all'impossibilità di raccogliere la firma di chi è impossibilitato a firmare. In questi casi purtroppo, potremmo trovarci a valutare situazioni o condizioni di salute che non sono sempre facili da gestire. Un po' di soccorso ci viene dall'articolo 4 del d.P.R. che distingue i casi di impossibilità fisica temporanea o permanente di chi non sa o non può firmare (art. 4) *1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. 2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante"*[4]. È importante sottolineare che *si fa riferimento* solo alla natura fisica dell'impedimento alla sottoscrizione, rimandando così la competenza su ogni altro tipo di impedimento ad altre sedi e ad altri organi.

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze (art. 38)

"1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettroni-

[3] https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm.

[4] https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm.

ca. (R) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo"[5].

La *ratio* di questo articolo è quella di facilitare l'invio delle istanze e delle dichiarazioni, rendendo più semplice l'approccio ai nostri servizi da parte del cittadino, soddisfacendo nel contempo l'esigenza di identificazione. Osservare scrupolosamente questo articolo, ci mette al riparo dal chiedere documenti inutili, quando per esempio, è stato fatto l'accesso tramite SPID o carta d'identità elettronica, che sono già sistemi di identificazione sicuri. Dobbiamo ricordarcene anche quando ci vengono mandate persone per autenticare la firma su istanze o dichiarazioni rivolte ad altre pubbliche amministrazioni. Ricordiamoci di cosa dice l'articolo 21, comma 2 con la frase *"... o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici..."*. Queste poche parole **escludono la possibilità** di autenticare la firma su ogni altro tipo di istanza o di dichiarazione da inviare alla P.A. o ai gestori di servizi pubblici, conservando l'onere dell'autentica della sottoscrizione solo in questo caso specifico.

Un altro istituto trattato dal d.P.R. è quello della legalizzazione di firma, mediante il quale possiamo avere la certezza che il documento straniero che ci viene presentato, sia stato rilasciato dall'autorità competente al rilascio. Essa è normata dall'articolo che riporto sotto.

Legalizzazione di firme da e per l'estero (art. 33)

"... 2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. ... 4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture"[6]. Ovviamente sono fatte salve le convenzioni internazionali in essere che esentano i documenti dalla legalizzazione.

Un'altra attività che ci prende tanto tempo e che richiede tanta attenzione è la certificazione. Le norme di riferimento da osservare scrupolosamente sono gli articoli 33, 34 e 35 del d.P.R. 223/1989 e gli articoli 106 e 107 del d.P.R. 396/2000. Tuttavia il d.P.R. 445/2000, l'articolo 15 della legge 183 del 2011 in materia di decertificazione fra enti e il decreto legge n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni), in materia di autocertificazione da rendere anche nei confronti dei privati, hanno notevolmente cambiato il nostro modo di lavorare, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra le P.A. Gli articoli 40 e 41 del d.P.R. 445/2000 definiscono la modalità di rilascio e la validità dei certificati, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa. Il successivo articolo 45 parla di documentazione mediante esibizione, ossia la possibilità per il cittadino, di esibire alla pubblica amministrazione i propri dati anagrafici contenuti all'interno del documento d'identità, e dell'obbligo per questa di accettarli senza richiedere ulteriore documentazione, facendo però salva la sua possibilità di verificare che tali dati corrispondano an-

[5] https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm.

[6] https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm.

cora al vero. In tal caso, la pubblica amministrazione acquisisce i dati attraverso una copia fotostatica non autenticata del documento d'identità o di riconoscimento, dando la possibilità al cittadino di dichiarare se e quali dati sono eventualmente cambiati e specificando le relative variazioni.
A partire dalla legge del 4 gennaio 1968, n. 15, norma sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, è cominciata una vera e propria svolta dell'operato della pubblica amministrazione. Non è più compito del cittadino dimostrare stati fatti e qualità attraverso la produzione di certificati, ma gli si è data la responsabilità auto dichiarare ciò che è contenuto negli elenchi o negli albi della pubblica amministrazione. Le istanze, che prima dovevano essere corredate da montagne di documenti, che il cittadino doveva procurarsi girando da un ufficio all'altro, muovendosi spesso all'interno della medesima amministrazione, ora contengono tutte le informazioni che servono allo svolgimento delle pratiche, che vengono dichiarate nelle varie voci dell'istanza stessa. Il cittadino è attore protagonista dell'azione amministrativa e, firmando l'istanza, viene reso **responsabile** di ciò che dichiara.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (articolo 46)

"1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)"[7].
Vorrei porre l'attenzione su quelli che sono gli unici dati anagrafici che non sono stati elencati in questo articolo: il proprio nome e il proprio cognome. Questi infatti, anche se sono registrati in albi o elenchi pubblici, non sono stati, fatti o qualità personali, ma costituiscono l'identità personale, degli individui, che non può essere auto certificata, ma dimostrata attraverso l'esibizione dei documenti d'identità o di riconoscimen-

[7] https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm.

to, oppure attraverso l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Un altro elemento trattato dal DPR in tema di dichiarazione sostituiva riguarda le:

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (articolo 47)

Lasciamo parlare la norma, che dice: *"1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà"*[8].
Possiamo notare che la norma è estremamente chiara e non lascia spazio a dubbi interpretativi su quali siano le nostre competenze in tema di autentica di firma, riservandone l'obbligo solo quando queste sono rivolte ai privati oppure, se dirette agli enti pubblici, quando riguardano la sottoscrizione della delega alla riscossione di benefici economici per conto terzi.

Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione (articolo 49)

Infine due parole sui limiti dell'uso delle autocertificazioni. Anche in questo caso la norma è molto chiara e ci indica esattamente ciò che non può essere oggetto di dichiarazione, elencandoli nell'articolo 49, ossia: *"1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. ..."*[9].
Se da una parte il legislatore ha reso più fluida la circolazione dei dati, alleggerendo la massa di documenti da produrre alla P.A. in un rapporto paritario e di fiducia reciproca, dall'altra parte si nota che il cittadino è stato reso responsabile di ciò che dichiara. Infatti il d.P.R. prevede anche le sanzioni da applicare in caso di dichiarazioni mendaci, così citate all'articolo 75: *"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*[10].
Inoltre, l'articolo 76 chiarisce quali sono le norme penali previste per chi produce false dichiarazioni dicendo che: *"1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale"*[11].
Semplificazione, alleggerimento, fiducia, ma anche responsabilità, chiarezza e consapevolezza, sono i caratteri distintivi del moderno rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, in un rapporto che deve essere paritario e di reciproca fiducia.

[8] https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm.
[9] https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm.
[10] https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm.
[11] https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm.

FETI, PRODOTTI ABORTIVI E DEL CONCEPIMENTO: CHE FARE

Graziano Pelizzaro

Parleremo di:
feti – prodotti abortivi e del concepimento – trasporto – seppellimento – cremazione – competenza

A chi compete il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, il seppellimento o la cremazione di feti, prodotti abortivi e prodotti del concepimento? Quali i compiti dell'ufficiale dello stato civile, dei servizi cimiteriali ed in generale del Comune? Quali le differenze di trattamento tra i diversi stadi della gravidanza? Alle norme statali si sono aggiunte negli ultimi anni particolari disposizioni di produzione regionale che contribuiscono a rendere il quadro normativo più complesso, con prescrizioni talvolta fantasiose, volte magari a tutelare il diritto alla riservatezza della gestante.

È risaputo che le autorizzazioni al trasporto e seppellimento o cremazione non sono di competenza comunale, bensì dell'unità sanitaria locale. Ma alcune normative regionali affrontano il trattamento dei feti, prodotti abortivi e del concepimento con disposizioni non sempre in linea con le norme statali, generando negli ufficiali di stato civile e negli operatori cimiteriali qualche incertezza.
Conviene allora partire proprio dall'analisi del contesto normativo statale e dalla sua evoluzione.
Nel r.d. 25 luglio 1892, n. 448 "Regolamento speciale di Polizia Mortuaria", non vi è alcun accenno né alcuna disposizione sul trattamento da riservare ai feti, prodotti abortivi e del concepimento. Non si sono rinvenuti dati statistici sulla loro consistenza numerica di quell'epoca, se non per la mortalità infantile che in quegli anni raggiungeva percentuali a doppia cifra.
Nemmeno il r.d. 21 dicembre 1942, n. 1880 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" affronta l'argomento, fornendo una qualsiasi disciplina, come se non esistesse l'esigenza di disporre in ordine alla destinazione da dare ai "bambini mai nati", riservando l'attenzione esclusivamente ai cadaveri dei soggetti qualificabili come "persone".
Si deve attendere l'approvazione del decreto Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 "Regolamento di polizia mortuaria" per avere indicazioni in merito. Così recita infatti l'art. 7:
"Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (ora art. 37 d.P.R. 396/2000, n.d.r.)*, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di sta-*

to civile non siano stati dichiarati come nati morti, ***i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ufficiale sanitario****. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto".*

Le nuove disposizioni contengono diverse utili indicazioni, a partire dalla definizione e distinzione in categorie diverse, chiarendo cosa si debba intendere per nati morti, feti, prodotti abortivi e prodotti del concepimento.

Per quanto riguarda i nati morti è rilevante il primo periodo dell'art. 7, che in sostanza ne equipara il trattamento a quello dei cadaveri di persona. Non sorprende, dal momento che il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, prevede:

37. Casi particolari.

1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.

2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino è nato morto e fa ciò risultare nell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino è morto posteriormente alla nascita.

In sostanza, per il nato morto viene formato l'atto di nascita e pertanto è equiparato alla persona, si potrebbe dire che assume (virtualmente) natura giuridica.

La discriminante, allora, consiste nella formazione o meno dell'atto di nascita. Se l'atto non viene formato e, ancor prima, se non viene prodotta l'attestazione di avvenuta nascita, si tratterà di feto o di prodotto abortivo o del concepimento.

Queste distinzioni sono rimaste pressoché invariate anche nel successivo, e ultimo, Regolamento di Polizia Mortuaria, il d.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, con la sola sostituzione dell'ufficiale sanitario con l'unità sanitaria locale.

Ne discende che:

- Per i nati morti, per i quali quindi è stato formato l'atto di nascita, il cadavere è soggetto alle norme e procedure usualmente impiegate per i cadaveri di persone.
- Per feti si devono intendere quelli che abbiano presumibilmente compiuto le 28 settimane di età intrauterina e non dichiarati come nati morti e per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione tra le 20 e le 28 settimane, le autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento sono rilasciate dall'unità sanitaria locale (nelle diverse denominazioni assunte in ciascuna Regione). La norma non chiarisce se trasporto e seppellimento devono essere eventualmente chiesti dai genitori o se avviene, per così dire, d'ufficio.
- Per i prodotti del concepimento, di presunta età inferiore alle 20 settimane, è pure possibile il rilascio delle suddette autorizzazioni e l'accoglienza in cimitero, ma a condizione che lo richiedano i genitori (o chi per essi).

È indubbio allora, quantomeno, che la competenza non ricade sull'ufficiale dello stato civile e/o sul Comune, bensì sull'autorità sanitaria, alla quale spetta il rilascio delle autorizzazioni al trasporto e al seppellimento. Ma anche alla cremazione e poi alla dispersione ed all'affidamento delle risultanti ceneri?

Per quanto riguarda la possibilità di cremare i feti ed i prodotti abortivi e del concepimento, se è vero che l'art. 7 del d.P.R. 285/1990 prevede solo il seppellimento, è al-

trettanto vero che vi sono norme che indirettamente ne ammettono la possibilità.
È il caso, ad esempio, del decreto del Ministero dell'interno 1° luglio 2002 "Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali" che all'art. 3 "Misura massima della tariffa per la cremazione" prevede:
(…) 4. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione nelle ipotesi di cui all'art. 7 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, è pari ad un terzo di quella di cui al comma 1.
Non bastasse, il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha riconosciuto a una donna il diritto di far cremare il suo feto di cinque mesi e di conservarne le ceneri in casa. Dopo aver abortito nel 2005, la donna si era rivolta alla società di cremazione competente, ma quest'ultima le aveva negato il consenso in quanto il regolamento non ammette la cremazione di feti al di sotto delle 28 settimane di gestazione. Dopo essersi rivolta a un avvocato, la donna ha vinto ricorso e controricorso.
Ma come ci si deve regolare per quanto riguarda la manifestazione di volontà ai fini della cremazione. È pur vero che per i minori la volontà è manifestata da chi ne esercita la potestà genitoriale, ma qui non si tratta di minori. Per analogia, non si può che attribuirne la facoltà agli stessi genitori che, in quanto richiedenti, sono implicitamente consenzienti.
Altra cosa, ma non diversa, appare l'affidamento delle risultanti ceneri, che pure non figura nell'art. 7 citato (il d.P.R. 285 è del 1990!) e che il T.A.R. Liguria però ritiene procedibile.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di autorizzarne la dispersione delle risultanti ceneri, non si può dimenticare che la disper-

iStock.com/AsiaVision

sione è disciplinata dalla legge 130/2001, che pone dei precisi paletti: competenza dell'ufficiale dello stato civile e volontà espressa dal defunto, condizioni che verrebbero meno nell'ipotesi di dispersione di ceneri derivanti dalla cremazione di feti, ecc.
Assodato che tutte le autorizzazioni sin qui citate sono di competenza dell'unità sanitaria locale, rimane in capo al Comune la gestione dell'eventuale accoglienza in cimitero, dal momento che l'art. 50 del d.P.R. 285/1990 prevede:
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
(…) d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7.
Già, ma come devono essere sepolti questi piccoli feretri? Quali le caratteristiche delle fosse? Come devono essere identificati?
A queste e ad altre domande hanno tentato di dare una risposta, in ordine sparso, le normative regionali che hanno talvolta integrato la normativa con proprie disposizioni.
La **Regione Lombardia**, ad esempio, con il regolamento regionale n. 6/2004 disponeva all'art. 11 che:
1-bis. *Per i prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.*
1-ter. *L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.*
1-quater. *In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.*
Ma il regolamento n. 6/2004 è stato abrogato e sostituito dal recente regolamento n. 4/2022 che non ripete né questa né altre disposizioni. Solo la l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 4/2019 ne contiene:
Art. 75 (Cimiteri e spazi per i funerali)
1. Il comune dà sepoltura:
… c) Ai nati morti e prodotti del concepimento, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione, nei casi in cui il parto o l'aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale.
Detto così, sembrerebbe che un comune che non ha strutture sanitarie nel proprio territorio non sia tenuto ad accogliere nel cimitero i prodotti del concepimento (e non i feti e prodotti abortivi?).
Più dettagliata è la norma contenuta nella **l.r. Veneto** n. 18/2010, come modificata dalla l.r. n. 45/2017:
Art. 25 - Prodotti del concepimento
1. L'azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, ***per i quali il genitore, i genitori o i parenti fino al secondo grado*** *chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.*
2. ***Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.***
"2-bis. *Le aziende ULSS ad ogni prenotazione di una procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina sono tenute a rendere note, mediante appositi opuscoli informativi o altro materiale appositamente redatto, le facoltà di cui ai commi 1 e 2, indicando i termini entro cui effettuare la richiesta.*
2-ter. *Ad ogni aborto, verificatosi in una struttura sanitaria accreditata, anche quando l'età presunta del concepito sia inferiore alle ventotto settimane,* ***nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano o non lo richiedano, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell'azien-***

da ULSS, in una specifica area cimiteriale dedicata o nel campo di sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria*. A tali fini i prodotti abortivi o del concepimento sono riposti in una cassetta, che può contenere uno o più concepiti, secondo il criterio della data in cui è avvenuta la procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina. Tale data è indicata sulla cassetta".*

Circa le caratteristiche delle fosse per l'inumazione, la **Regione Veneto** con la D.G.R. n. 433 del 4 aprile 2014 ha disposto che:

"Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.

Le fosse per inumazione di ciascuna fila devono distare almeno 0,30 metri l'una dall'altra. La distanza tra le file deve consentire in ogni caso le normali operazioni cimiteriali".

Di norma molte **altre norme regionali** ribadiscono le stesse caratteristiche per queste fosse da inumazione,

però talvolta qualche legge regionale vi aggiunge disposizioni particolari, come è il caso della l.r. Liguria 10 luglio 2020, n. 15 che all'art. 25 (Prodotti del concepimento) prevede:

2. *Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri attraverso contenitori idonei dal punto di vista igienico sanitario.*

Anche la **Regione Sardegna**, con la legge regionale n. 32/2018 ha previsto che il trasporto di questi feretri possa essere eseguito dai genitori con mezzi propri.

Ribadito che la competenza al rilascio delle autorizzazioni al trasporto, al seppellimento e/o alla cremazione è dell'azienda sanitaria locale, se queste autorizzazioni quando riferite a persona deceduta riportano le generalità della stessa, quando invece riguardano feti, prodotti abortivi o del concepimento, quali dati devono riportare, considerando che comunque vanno identificati in qualche modo?

Ma le sepolture dei "bambini mai nati" come vanno identificate? In che misura deve essere rispettato il diritto alla riservatezza della donna?

Qualche mese fa fece notizia una vicenda che vedeva coinvolti una donna romana, una azienda ospedaliera ed il gestore del cimitero. La donna aveva denunciato che, dopo aver abortito, il feto era stato seppellito nel "giardino degli angeli" a sua insaputa e che la sepoltura era contraddistinta da una croce recante il nome della donna, senza alcun suo consenso.

La questione arrivò sul tavolo del Garante per la privacy, che aprì un'istruttoria, conclusa però con l'archiviazione, forse perché poi il Comune ha adeguato il regolamento di polizia mortuaria inserendo, in una apposita sezione del registro cimiteriale, i dati delle gestanti associati a un codice alfanumerico, apposto sulle lapidi dei feti, in modo da garantirne l'anonimato.

Singolare è davvero la disposizione introdotta dalle Regione Marche con il proprio regolamento n. 3 del 9 febbraio 2009 che prevede:

Art. 7 bis *- (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione dei feti e prodotti abortivi)*

1. L'Asur, le Aziende ospedaliere indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b*), della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) e le strutture sanitarie private accreditate predispongono opuscoli informativi sulla possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta. L'opuscolo, unitamente alla richiesta di consenso formale, è consegnato ai genitori, ai parenti o a chi per essi, al momento del ricovero presso la struttura sanitaria.*

2. Per la sepoltura al cimitero non è obbligatorio indicare sull'eventuale lapide il cognome di uno o di entrambi i genitori ma è possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l'effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento.

In sintesi, il complessivo quadro normativo che ne risulta, tra norme statali e regionali, non è certo dei più chiari, legittimando letture e comportamenti diversi. Per lo più si ritiene che dopo la ventottesima settimana si debba procedere sempre alla sepoltura, a cura dell'azienda sanitaria, mentre tra la ventesima e la ventottesima settimana il trasporto e la sepoltura sono subordinati al rilascio di permessi da parte dell'Azienda Sanitaria Locale. Prima della ventesima settimana, invece, i prodotti abortivi vengono trattati e smaltiti come rifiuti speciali ospedalieri, a meno che chi ne ha titolo ne richieda una precisa destinazione.

Secondo altri: "In realtà per ciò che concerne i prodotti del concepimento e abortivi, ai sensi dell'art. 7 d.P.R. n. 285 del 1990, la Asl dovrebbe limitarsi a emettere i permessi di trasporto e di seppellimento quando e solo se c'è una richiesta in tal senso da parte degli aventi diritto e, in caso contrario, dovrebbe indirizzarli al trattamento termico" (S. Baldassarre, *A come aborto*).

Mi si consenta, in conclusione, una citazione: "Essere mamma non è un mestiere; non è nemmeno un dovere: è solo un diritto tra tanti diritti (da *Lettera ad un bambino mai nato,* di Oriana Fallaci)".

DAL 1° GENNAIO 2023 INIZIA LO STATO CIVILE DEL FUTURO

Renzo Calvigioni

Parleremo di:
ANSC archivi informatizzati – registri digitali – registri cartacei – formazione di atti – trascrizioni e comunicazioni

Sulla G.U. n. 269 del 17 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2022, con oggetto "Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai Comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile" che disciplina con articolato e 4 allegati, l'avvio ed il funzionamento di ANSC (Archivio Nazionale Stato Civile), il passaggio dalla registrazione analogica e formazione cartacea dei registri di stato civile alla modalità completamente digitale. Si tratta di un cambiamento epocale, una vera e propria rivoluzione, anche se lungamente attesa, sulla quale è doveroso qualche approfondimento[1], cercando di comprendere quale sarà il futuro degli atti di stato civile.

Un futuro che arriva da lontano

Sono stati necessari più di 20 anni per dare seguito alla previsione degli archivi informatizzati di stato civile di cui all'art. 10 del d.P.R. 396/2000[2]: sarà sufficiente rileggere quell'articolo per rendersi conto di quanto fosse stato innovatore il legislatore dell'epoca, soprattutto considerando che gli strumenti tecnico-informatici di allora non erano neanche minimamente paragonabili al livello di tecnologia attualmente esistente, ai software particolarmente sofisticati, ad una digitalizzazione estesa anche agli adempimenti più ordinari. Basterebbe ricordare che pur essendo prevista la registrazione negli archivi informatici dei singoli Comuni, secondo le modalità tecniche che dovevano essere stabilite d'intesa con diverse autorità, tramite un d.P.C.M., veniva disposta l'istituzione di un centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenente tutti i dati registrati negli ar-

[1] Si veda, in proposito, su questa stessa Rivista, l'articolo di A. Francioni.

[2] *"Come è stato da più parti sottolineato, l'articolo in commento, prefigurando l'adozione, in ciascun ufficio dello stato civile, di un unico archivio informatico sostitutivo dei quattro, tradizionali registri cartacei dello stato civile (di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte), nonché l'istituzione di un centro nazionale di raccolta dei supporti informatici, integra, rispetto alla disciplina previgente, una novità estremamente significativa (anche se, nonostante gli auspici, oggi non ancora a regime), introdotta, evidentemente, con una finalità di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa (anche) nella presente materia"*, A. Zaccaria, M. Faccioli, R. Omodei Salè, M. Tescaro, *Commentario all'ordinamento dello stato civile*, Maggioli Editore, 2013, p. 96.

chivi informatici comunali per assicurarne la conservazione in caso di eventi dannosi o calamitosi. Veniva inoltre garantita sicurezza ed inalterabilità dei dati, una volta formati e sottoscritti i relativi atti, avviata la trasmissione telematica, ma anche la possibilità di redigere provvisoriamente gli atti su base cartacea sotto forma di processo verbale, in caso di inutilizzabilità temporanea dei sistemi informatici: sono tutti elementi di estrema attualità che ritroviamo nel decreto che consente di dare attuazione a quanto previsto dal legislatore del 2000. Tranne il passaggio sopra riportato relativo al caso di inutilizzazione dei sistemi informatici, il d.P.R. 396 non prevedeva alcuna registrazione cartacea: in sostanza, tutta la normativa era improntata ad una visione molto avanzata degli atti di stato civile, forse troppo avanzata, tanto da scoraggiare qualsiasi concreto tentativo di attuazione della parte informatica. Era lo stesso legislatore del d.P.R. 396 che, dopo aver "costruito" un nuovo stato civile con registrazioni solamente informatiche, resosi conto che non aveva ancora quei supporti indicati nella normativa, era costretto a recuperare gli atti di stato civile cartacei, con l'art. 109 del regolamento e, di seguito, con il decreto 27 febbraio 2001 affinché disciplinasse la formazione degli atti nella fase transitoria[3]. Nel corso degli anni successivi, il tema della archiviazione informatica degli atti di stato civile rimase ben presente sia nella iniziative di formazione e di commento al d.P.R. 396/2000, ma anche nelle intenzioni delle istituzione di portarlo avanti, tanto che furono avviati degli studi e delle sperimentazioni al fine di fornire degli elementi sufficienti per l'emanazione del d.P.C.M. contenente le regole tecniche: tuttavia, il quadro normativo rimase invariato, da una parte sicuramente per le difficoltà tecniche emerse, ma dall'altra parte, anche per una sorta di difesa di modelli come i registri cartacei dal formato importante, di carta filigranata, quasi che la rilevanza di un servizio potesse derivare dall'utilizzo di un determinato tipo di stampato. Sotto il primo aspetto, si possono sicuramente comprendere, negli anni 2004-2005, le difficoltà di sottoscrizione di un modello solamente informatico, non solo da parte del dichiarante, ma da parte dell'ufficiale dello stato civile, considerando che sono abbastanza recenti le diverse modalità di sottoscrizione di documenti digitali. Sotto il secondo profilo, si deve ricordare che nel 2014 non riuscì l'emanazione del decreto che prevedeva la riduzione degli atti di stato civile in formato A4: tutto era stato predisposto dalla Direzione Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, ma il provvedimento non vide la luce, tanto che venne ripreso quasi integralmente nel 2020 e, stavolta, emanato, disponendo la riduzione del formato.

A tutto ciò occorre aggiungere la consapevolezza che la trasformazione digitale degli atti di stato civile avrebbe comportato una spesa per la quale sembrava difficile trovare le risorse, né si poteva chiedere la copertura finanziaria ai Comuni che, oltretutto, dovevano già far fronte alle spese per i software gestionali che garantivano comunque efficienza e rapidità nella formazione degli atti di stato civile.

Il primo cambiamento avviene con la disciplina di ANPR che prevedeva anche di dover contenere l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile, in un percorso che, finalmente, con il decreto del ministro dell'interno del 18 ottobre, cerca di portare a compimento quello che il legisla-

[3] *"Non essendo il d.P.C.M. di cui al 2° co. dell'art. in commento mai stato emanato, vige, ancora oggi, la disciplina transitoria di cui al 2° co. dell'art. 109, ai sensi del quale, fino alla data che dovrà essere indicata da detto d.P.C.M., continueranno ad applicarsi, innanzi tutto, numerosi articoli del r.d. n. 1238 del 1939"*, A. Zaccaria, M. Faccioli, R. Omodei Salè, M. Tescaro, *Commentario…*, cit., p. 100.

tore aveva ipotizzato 20 anni fa: nasce ANSC e sarà funzionante dal 1° gennaio 2023.

Come sarà il futuro?

Entro diciotto mesi dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'interno della messa a disposizione del servizio in ambito nazionale[4], i Comuni aderiscono ad ANSC: quindi, si tratta di un termine certamente molto più breve dei tempi richiesti per il subentro dei Comuni in ANPR. Chiaramente, l'esperienza maturata con ANPR ha giocato un ruolo fondamentale nella valutazione del periodo per il passaggio da registri cartacei ai registri digitali, ma vi è anche l'intenzione di procedere speditamente, nella consapevolezza che si tratta di una procedura di semplificazione che porta notevoli vantaggi ai cittadini ma anche alla pubblica amministrazione.

Proprio questo è l'aspetto principale dell'intera nuova disciplina: non ci saranno più i registri cartacei, sostituiti integralmente dall'archiviazione informatizzata, dalla registrazione solamente digitale degli atti. Ma come avverrà il passaggio dall'analogico al digitale? Semplicemente chiudendo i registri cartacei utilizzati fino al giorno precedente l'adesione, tramite un processo verbale sottoscritto dall'ufficiale dello stato civile[5] che, dal giorno successivo, opererà solo in modalità digitale. Non viene stabilita alcuna data specifica né un limite particolare, pertanto la transizione non dovrà obbligatoriamente avvenire ad inizio anno, come si poteva immaginare pensando ai registri cartacei che debbono essere posti in uso dal primo giorno di ogni anno, ma in qualsiasi giorno dell'anno: sarebbe forse opportuno che, almeno, il giorno del passaggio cada con il primo giorno di un qualsiasi mese (ad esempio, il 30 aprile processo verbale di chiusura dei registri cartacei, il primo maggio pieno utilizzo della modalità digitale), ma anche questo non è indispensabile. Al contrario, nel momento in cui si abbandonerà l'analogico per passare al digitale, questo dovrà necessariamente avvenire per tutti i registri di stato civile, non essendo consentito che il singolo Comune utilizzi le due modalità per alcuni tipi di atti (ad esempio, non si potrà utilizzare l'analogico per i matrimoni ed il digitale per le nascite).

Fino a quando si utilizzeranno i registri cartacei, restano in vigore tutte le disposizioni che li disciplinano, sia quelle contenute nell'art. 109 d.P.R. 396/2000 che rinvia ad alcuni articoli del r.d. 1238/1939, sia quelle contenute nel decreto ministeriale 27 febbraio 2001, come espressamente richiamate dall'art. 13, commi 1 e 2 del d.m. 18 ottobre 2022: questo significa che non cambia assolutamente nulla nelle modalità di formazione degli atti di stato civile, come attualmente in uso.

Come avverrà la registrazione degli atti in ANSC? La norma di riferimento è l'art. 6 del d.m. 18 ottobre 2022, che prevede *"Modalità per l'iscrizione, la trascrizione e l'annotazione degli atti dello stato civile nell'ANSC"*: l'ufficiale dello stato civile iscrive, trascrive ed annota gli atti di stato civile, mediante i servizi messi a disposizione da ANSC, riportati nell'allegato 3 al decreto. L'ufficiale dello stato civile dovrà allegare agli atti, formati o trascritti, gli originali informatici o le copie informatiche degli originali analogici della documentazione necessaria alla registrazione degli atti medesimi: la documentazione che viene presentata od acquisita dovrà essere digitalizzata ed allegata in ANSC e, in questo modo, è soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo di conservazione da parte dei Comuni dei documenti originali analogici. L'atto formato e sottoscritto dall'ufficiale dello stato civile è immodificabile, tranne per le eventuali correzioni e rettificazioni come previste dalla normativa vigente. Nel ca-

[4] Art. 13, comma 4 del d.m. 18 ottobre 2022.
[5] Art. 13, comma 3 del d.m. 18 ottobre 2022.

so di sottoscrizione da parte del dichiarante e dei testimoni, ove previsti, verranno utilizzate le modalità prevista dal CAD, ma l'ufficiale dello stato civile potrà acquisire la sottoscrizione autografa dei dichiaranti e dei testimoni: in tale ipotesi, farà copia su supporto informatico del documento analogico corrispondente. Non poteva mancare la previsione di atti di stato civile da formarsi fuori dalla casa comunale (si pensi all'ipotesi del matrimonio di cui agli artt. 101 e 110 c.c.), e di impossibilità di utilizzare i servizi di ANSC: l'ufficiale dello stato civile dovrà redigere l'atto in forma analogica, comprese le eventuali sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni e, di seguito, farà copia su supporto informatico ai sensi dell'art. 23-*ter* del CAD e procederà alla tempestiva registrazione nell'ANSC indicando la data e l'orario di compimento dell'atto e il motivo della sua registrazione in tempi successivi.

L'art. 7 del d.m. 18 ottobre 2022 disciplina poi le comunicazioni tra ufficiali di stato civile dei diversi Comuni e tra ufficiali di stato civile ed ufficiali di anagrafe, prevedendo che avvengano tramite i servizi resi disponibili da ANSC: tra questi, la consultazione diretta dell'atto di stato civile registrato, in quanto trattandosi di un archivio unico nazionale, l'atto potrà essere consultato dagli altri ufficiali di stato civile, l'avviso agli ufficiali di stato civile competenti per la trascrizione od annotazione, la possibilità di estrarre la copia analogica del documento informatico per gli adempimenti di competenza (ad esempio, per l'invio ad un Comune che non ha ancora aderito ad ANSC e deve effettuare la trascrizione sui registri cartacei, per motivi di residenza degli intestatari degli atti). Sempre con i servizi messi a disposizione da ANSC, avverrà la gestione delle comunicazioni che gli ufficiali dello stato civile, a seguito di iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, debbono effettuare agli ufficiali di anagrafe, per i conseguenti aggiornamenti.

Non poteva mancare l'attenzione all'ipotesi di malfunzionamento o irregolare funzionamento del sistema: in tal caso *"Durante l'interruzione del funzionamento del sistema le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti, vengono registrate cronologicamente su apposito registro con l'indicazione della data e dell'orario dell'operazione. Subito dopo il ripristino del sistema esse vengono registrate nell'ANSC secondo l'ordine risultante da detto registro*[6]". Si tratta di un passaggio importante, in quanto conferma che si deve comunque garantire il servizio richiesto anche in caso di non funzionamento del sistema, proprio per la particolare rilevanza degli atti di stato civile: non si potrà dire al cittadino che si fosse presentato per una denuncia di nascita di ripassare più tardi, né rinviare il momento previsto per la celebrazione del matrimonio, ma questo vale per qualsiasi atto di stato civile che deve essere formato quando richiesto, sempre che sussistano le condizioni previste dalla normativa.

È previsto, inoltre, dall'art. 11, il rilascio dei certificati direttamente ai cittadini, tramite il servizio di ANPR, ma potrà riguardare solamente il certificato del richiedente, limitatamente ai certificati di nascita, matrimonio, unione civile, come dettagliatamente specificato nell'allegato 2 al d.m. 18 ottobre 2022: saranno comunque esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 405 del 1990.

I servizi garantiti da ANSC, necessari per il funzionamento delle nuove modalità di registrazione degli atti

Il quadro delineato con la normativa deve essere integrato con gli allegati, in particolare con l'allegato 3 che prevede i servizi messi a disposizione per l'utilizzo di ANSC, distinguendo tra:

[6] Art. 10 del d.m. 18 ottobre 2022.

iStock.com/blackdovfx

A) i servizi principali dell'ANSC resi disponibili ai Comuni a livello centrale dal sistema;
B) i servizi erogati ai Comuni attraverso la web application;
C) i servizi principali dedicati all'integrazione con i software gestionali dei Comuni.

Il primo paragrafo contiene i servizi principali resi disponibili a livello centrale del sistema per i Comuni: innanzitutto l'allineamento in tempo reale tra ANSC ed ANPR, in modo tale che le comunicazioni degli eventi di stato civile registrati pervengono direttamente ad ANPR per gli aggiornamenti da parte dell'ufficiale di anagrafe destinatario. Poi, il servizio consente l'assegnazione del numero progressivo di ogni atto di stato civile (identificativo unico nazionale) composto dall'anno di riferimento, da un numero progressivo nazionale dell'atto dello stato civile, da un numero progressivo riferito al Comune che lo ha formato e dal codice ISTAT identificativo del Comune stesso: in pratica, si tratta di un identificativo esclusivamente numerico che non prevede più alcuna distinzione tra la tipologia di atti né tra le parti e serie e che si azzera a fine anno per ricominciare l'anno successivo. Infatti, a seguito del passaggio ad ANSC, la numerazione sarà riferita esclusivamente agli atti che vengono formati consecutivamente, secondo l'ordine di registrazione e viene meno la distinzione tra parti e serie degli atti, in quanto non ha più alcuna rilevanza nell'archiviazione informatica: pertanto, l'atto potrebbe avere ad esempio il numero 2023-1002-10-043023, dove 2023 è l'anno di registrazione, 1002 è il numero progressivo nazionale, 10 è il numero progressivo del Comune, 043023 è il codice Istat del Comune di formazione dell'atto. Il servizio fornisce poi l'aggiornamento riservato degli atti di stato civile ed il rilascio di estratti con notizie limitate, ad esempio nel caso di ado-

zione di cui all'art. 28, comma 4 della legge 184/1983.
Molto importante il servizio che prevede la comunicazione ai fini della trascrizione e dell'annotazione in quanto consente di eliminare la trascrizione per motivi di residenza, sostituita da una semplice comunicazione: si pensi, ad esempio, al matrimonio celebrato in un Comune diverso da quello di residenza dei coniugi, o alla morte avvenuta in un Comune diverso da quello di residenza del defunto, eventi per i quali attualmente è prevista la trasmissione nei Comuni di residenza che provvedono alla trascrizione e conseguentemente all'aggiornamento anagrafico. La normativa attuale, oltre a comportare maggiori adempimenti, rende sicuramente poco rapida la procedura di aggiornamento: pertanto, l'eliminazione della trascrizione è vantaggiosa per la pubblica amministrazione oltre che per il cittadino. *"Il servizio avvisa l'ufficiale dello stato civile competente alla trascrizione (es. ufficiale dello stato civile del Comune di residenza) e/o alla annotazione (es. ufficiale dello stato civile del Comune di nascita), dell'iscrizione effettuata da altro ufficiale dello stato civile (es. ufficiale dello stato civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio) e consente all'ufficiale dello stato civile destinatario della comunicazione di confermare l'aggiornamento nell'ANSC*[7]": in questo modo, la trascrizione è sostituita "*… dalla consultazione e certificazione dello stesso atto da parte dell'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza e dalla conferma dell'aggiornamento anagrafico a cura dell'ufficiale di anagrafe*[8]".
Altrettanto rilevante la diversa comunicazione dal Comune che ha registrato l'atto nei confronti dei Comuni che hanno aderito ad ANSC rispetto a quelli che non hanno ancora aderito ad ANSC: nei confronti dei primi, una semplice comunicazione con gli estremi dell'atto ed il Comune di destinazione, trattandosi di Comuni che sono entrambi in ANSC, mentre nei confronti dei secondi, l'estrazione di copia del documento informatico che dovrà essere trascritto nei registri cartacei per motivi di residenza, così come avviene ora.
Fondamentali i servizi che garantiscono l'archiviazione e la conservazione dei dati e degli atti relativi a tutte le registrazioni previste dall'ordinamento di stato civile: è il cuore del sistema, in quanto si tratta di registrare e mantenere tutte le vicende relative agli *status* personali, garantendone la conservazione negli anni.
Nell'allegato 3 vengono poi indicati i servizi che consentiranno all'ufficiale dello stato civile di operare in duplice modalità, attraverso l'utilizzo di una *web application* od attraverso l'integrazione con i gestionali utilizzati dai Comuni: in sostanza, l'ufficiale dello stato civile potrà procedere a tutti gli adempimenti di registrazione dello stato civile accedendo direttamente ad una piattaforma online, oppure continuando ad utilizzare i propri gestionali che ovviamente dovranno avere effettuato tutti gli aggiornamenti necessari per la piena integrazione con ANSC. È facile immaginare che, così come avvenuto con ANPR, questa seconda soluzione sarà quella preferita dai Comuni, in quanto utilizzando i propri gestionali non cambierà nulla delle modalità operative già seguite dagli ufficiali di stato civile: sarà cura della software house che gestisce attualmente il servizio dello stato civile interfacciarsi con ANSC tramite l'apposito servizio messo a disposizione e trasferire in ANSC tutti le registrazioni effettuate, cioè le iscrizioni, trascrizioni od annotazioni. L'utilizzo della *web application* o dei gestionali comunali, consentirà comunque

[7] Paragrafo A.5.1 dell'allegato 3 al d.m. 18 ottobre 2022.
[8] Paragrafo A.5.1 dell'allegato 3 al d.m. 18 ottobre 2022.

l'inserimento dei dati e la formazione degli atti di stato civile, l'attribuzione della numerazione, l'identificazione dei dichiaranti e dei testimoni attraverso il sistema pubblico d'identità digitale (SPID), la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi ovvero, nel caso in cui i dichiaranti e i testimoni siano sprovvisti di un sistema di identificazione informatica o non possano utilizzarlo, attraverso l'inserimento dei riferimenti relativi alle modalità di identificazione. La firma dei dichiaranti, laddove prevista, verrà effettuata tramite l'utilizzo della propria identità digitale (SPID/CIE/CNS) ovvero, qualora sprovvisti di identità digitale, tramite un processo verbale dove risulterà la sottoscrizione che costituirà allegato all'atto. Ai fini della sottoscrizione dell'atto, è prevista l'acquisizione delle credenziali di firma remota dell'ufficiale dello stato civile. Sia nel caso di utilizzo della *web application* che dei propri gestionali, è previsto il servizio di consultazione, con diversi criteri di ricerca, sia il rilascio di estratti, certificati e copie integrali al cittadino che dovesse farne richiesta allo sportello. È disciplinata la gestione degli allegati degli atti di stato civile, ed è previsto un servizio di rettificazione a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria od a seguito di correzione effettuata dall'ufficiale dello stato civile, come anche un registro provvisorio in caso di malfunzionamento o irregolare funzionamento del sistema.

In sostanza, la disciplina normativa consente la gestione dello stato civile in modalità completamente informatica, favorendo il graduale passaggio ad ANSC da parte di tutti i Comuni: una volta a pieno regime, saranno molto rilevanti i vantaggi per i cittadini che potranno accedere alla registrazione degli eventi inerenti i propri *status*, con procedure certamente più rapide di quelle attuali, ma altrettanto rilevanti i vantaggi per la pubblica amministrazione che sarà aggiornata quasi in tempo reale del sorgere, modificarsi ed estinguersi degli *status* dei propri cittadini, così da poter fornire tutti i servizi adeguati in tempi particolarmente veloci.

La fase di prima applicazione, la convivenza tra digitale ed analogico

Nella fase di prima applicazione, a fronte di pochi Comuni che avranno aderito ad ANSC, ve ne saranno molti altri che continueranno ad utilizzare i registri cartacei: i servizi previsti dall'allegato 3 sopra indicati, consentiranno di far coesistere le diverse modalità operative, ma renderanno già immediati e visibili alcuni vantaggi dell'adesione ad ANSC. Infatti, basta immaginare un atto di matrimonio formato nel Comune A (che è già entrato in ANSC, quindi utilizza la modalità solamente digitale) dove è avvenuta la celebrazione, nel quale risulti che i coniugi sono residenti l'uno nel Comune B (anche questo già in ANSC, quindi totalmente digitale) e l'altro nel Comune C (non ancora entrato in ANSC, quindi ancora analogico, con i registri cartacei): l'ufficiale di stato civile del Comune A, utilizzando i servizi messi a disposizione da ANSC, invierà una semplice comunicazione al Comune B, il quale potrà procedere alla consultazione e certificazione mentre l'ufficiale di anagrafe potrà confermare l'aggiornamento anagrafico, mentre dovrà inviare al Comune C copia del documento informatico, munita di contrassegno (QR Code) ai sensi dell'articolo 23, comma 2-*bis*, del CAD, affinché lo stesso Comune C possa procedere alla trascrizione del matrimonio nei propri registri cartacei, e darne comunicazione all'ufficiale di anagrafe per il conseguente aggiornamento. Dall'esempio fatto, nella realtà anche abbastanza frequente, si comprende facilmente come nel caso del Comune B l'aggiornamento della posizione potrebbe avvenire in tempo quasi reale, mentre nel caso del Comune C i tempi potrebbero essere anche piuttosto lunghi: si intuisce

agevolmente come la completa digitalizzazione dello stato civile rappresenti realmente un passaggio fondamentale nella modernizzazione del nostro Paese.
Nel quadro normativo nulla viene detto in merito agli atti di stato civile formati e conservati fino ad oggi: resteranno nella gestione cartacea dei singoli Comuni, con particolare riferimento alle annotazioni che su tali atti dovranno essere apposte. La digitalizzazione centralizzata degli atti di stato civile pregressi avrebbe comportato una gestione particolarmente complicata ed onerosa che non sarebbe stata in linea con i tempi e con il progetto di ANSC. Questo, tuttavia, non scalfisce minimamente la realizzazione di quegli archivi informatici che il lungimirante legislatore del 2000 aveva previsto: auspichiamo una rapida adesione di tutti i Comuni per un reale e concreto miglioramento della pubblica amministrazione e dei servizi che vengono erogati ai cittadini.

LA "STABILITÀ" DEL CONGEDO DI PATERNITÀ E LE NOVITÀ IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI

Stefano Paoli

Parleremo di:
congedi parentali – congedo di paternità – legge delega c.d. *Family Act* – indennità – permessi

Sin dagli anni '70 il nostro Paese tutela la maternità e quindi molto tempo prima che si "attivassero" le istituzioni comunitarie. Poi, grazie anche all'intervento dell'Unione europea ed alla crescita culturale dell'Italia, si è introdotto anche nel nostro Paese, l'istituto dei congedi parentali equiparando, di diritto, entrambi i genitori come destinatari delle nuove disposizioni di legge.
Quindi padre uguale madre e madre uguale padre quali destinatari delle norme a tutela della genitorialità da applicarsi, in particolare, nei primi anni di vita del nascituro, nei primi anni di "entrata" nella famiglia nel caso di adozione e/o di affido. Da disposizioni spot a norme strutturali: la famiglia che riprende il suo ruolo costituzionalmente garantito. Ecco il "Family Act" e la svolta legislativa, con riguardo ai congedi parentali soprattutto quelli del padre, a tutela della famiglia.
Scopo di questo articolo è, quindi, quello di illustrate le novità attuali e future di questo importante istituto sociale, culturale e umano, quale è il congedo parentale con particolare riguardo a quello di paternità.

Dopo l'entrata in vigore della **Legge di Bilancio 2022**, (*"Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024")* il **congedo di paternità** è diventato **stabile** e, di conseguenza, **l'indennità** per il suddetto congedo usufruito dai lavoratori dipendenti è una **misura di carattere strutturale** e non sarà più necessario che il legislatore debba intervenire per rinnovarla annualmente.
Pertanto, da questo anno i padri lavoratori dipendenti possono usufruire stabilmente di **dieci giorni di astensione dal lavoro**, anche non consecutivi, nei primi cinque mesi di vita del figlio. Analoga misura è usufruibile anche in casi di adozione, affido o padri collocatari, per lo stesso periodo, dall'ingresso del bambino/a, in famiglia o in Italia, nel caso di adozione nazionale o internazionale oppure dal momento dell'affidamento.
Questo diritto, come è noto, va ad aggiungersi al congedo *post-partum* riconosciuto come diritto della madre e spetta indipendentemente da quest'ultimo. Sempre entro il termine di cinque mesi sopra ricordato, il padre può richiedere anche un giorno di congedo facoltativo, alternativo però al periodo di astensione obbligatoria della ma-

dre, assenza che comporta la fruizione di un'indennità pari al 100% della retribuzione spettante al lavoratore.

Per i lavoratori dipendenti privati, l'INPS con un comunicato del 18 marzo 2022 *("Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità dal 2022 è un beneficio stabile – 10 giorni con l'indennità al 100%"),* alla vigilia della Festa del Papà (!) ha illustrato le regole da seguire per beneficiare dell'astensione dal lavoro per un periodo di 10 giorni con una indennità pari al 100 per cento. In attuazione di queste indicazioni, si ricorda che l'indennità di congedo è erogata direttamente dall'istituto previdenziale previa presentazione della relativa domanda:

- con modalità telematica, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito dell'INPS. Sarà necessario accedere con identità digitale (SPID, CIE, CNS);
- tramite *contact center*;
- tramite patronato.

Nel caso in cui questa indennità sia "anticipata" dal proprio datore di lavoro, i lavoratori interessati possono comunicare direttamente in forma scritta al datore stesso la fruizione del congedo, senza la necessità di presentare alcuna domanda all'INPS, il periodo di fruizione del congedo con un anticipo di almeno quindici giorni.

Se il congedo è richiesto in concomitanza alla nascita, il preavviso si calcola dalla data presunta del parto.

Prima, però, di procedere alla disamina delle nuove disposizioni che riguardano il congedo parentale relativo al padre e, comunque, i congedi parentali in generale, è necessario fare il punto della situazione relativamente a questo istituto prima dell'emanazione della Legge Delega di cui in oggetto.

Il testo base dal quale dobbiamo partire per la nostra disamina è il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 *"Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* con il quale il Governo, in attuazione del c.d. *Jobs Act* indicato nella rubrica del decreto ricordato, aveva introdotte nuove misure a tutela della maternità per le lavoratrici e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e lavoro per la generalità dei lavoratori genitori.

Successivamente aveva emanato il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53") con il quale venivano apportate significative modifiche ai congedi parentali goduti dalla madre ma conteneva (contiene) anche importanti novità per quanto riguardava i *"papà lavoratori"*. In modo particolare si intervenne sull'art. 26, comma 1 (*"Adozioni e affidamenti"*)[1] del decreto suddetto secondo il quale il padre lavoratore ha diritto all'astensione dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre in caso di:

- Morte o di grave infermità della madre.
- Abbandono da parte della madre.
- In caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Le modifiche apportate all'art. 26 prevedevano (*ergo*, prevedono) che:

- l'art. 26, comma 1, si applica anche nel caso in cui la lavoratrice madre sia una lavoratrice autonoma;
- il padre lavoratore che vuole usufruire del congedo deve presentare al proprio datore di lavoro una certificazione relativa alle condizioni di cui al comma 1 e la verifica di quanto dichiarato rientra nelle competenze dell'INPS.

Inoltre, ai sensi dell'art. 31 *("Adozioni e af-*

[1] "1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore".

fidamenti")[2], il padre lavoratore, in caso di adozione internazionale, ha diritto di godere del congedo non retribuito, senza diritto ad indennità, durante la presenza all'estero anche nel caso in cui la madre non sia una lavoratrice. In questa fattispecie, l'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, deve certificare la durata del periodo di permanenza fuori dall'Italia del padre lavoratore.

Infine, con il decreto legislativo di cui sopra, è stato elevato il periodo di congedo parentale estendendolo, dagli 8 anni originari, fino all'età di 12 anni durante i quali ciascun genitore ha diritto di assentarsi per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi, limite che è aumentato fino a 11 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il suo diritto per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Come già ricordato, però, l'istituto dei congedi parentali e quello relativo al padre, in particolare, subirà delle modifiche sostanziali a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2022, n. 32 avente come oggetto *"Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia"* (c.d. *Family Act*), emanata in attuazione del disegno di legge della Camera dei deputati del 18 novembre 2021, n. 2459 in esecuzione della quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti *"disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contra-*

[2] *"1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.*
2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore".

iStock.com/~UserGI15613517

stare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile".
Deve essere comunque precisato che nella documentazione tecnica relativa alla Legge Delega consegnata dal Governo alla V Commissione della Camera dei deputati, tenendo conto di alcuni aspetti critici inerenti al testo licenziato dalla Commissione di merito, sottolineati al fine di supportare l'esigenza, di espungere o modificare alcune disposizioni del medesimo testo, si afferma che, trattandosi di una Legge Delega in cui sono enucleati solo i principi e i criteri generali della modifica normativa, non è possibile evidenziare l'impatto finanziario che avrà il *Family Act* che sarà, invece, quantificato in sede di emanazione dei decreti delegati.
Poiché la Legge Delega è molto articolata e si occupa di diverse tematiche, in questo contesto analizziamo solo quanto dispone l'art. 3 *"Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità"*.
Prima, però, di passare ad esaminare la norma suddetta, merita comunque ricordare due elementi fondamentali di natura procedimentale che devono essere rispettati per la legittimità degli emanando decreti. Innanzitutto, come ricorda l'art. 7 del *Family Act, ("Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi")* il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi prevede l'obbligatorietà di un parere che deve essere rilasciato dalle Commissioni parlamentari competenti per materia con la preventiva acquisizione di un'intesa in sede di Conferenza Unificata.
L'altro aspetto, disciplinato dall'art. 8 della Legge Delega *("Disposizioni finanziarie")*, riguarda il fronte finanziario per quanto attiene l'attuazione delle deleghe previste dalla legge. Infatti, secondo la disposizione di cui sopra, la delega risulta finanziata a "costo zero", in quanto trova la copertura nelle risorse già stanziate dal Governo con il *"Fondo assegno universale e servizi alla famiglia"* o reperite con il recupero di somme derivanti dall'eliminazione di altri istituti sociali la cui applicazione riguarda benefici di figli e famiglie (assegni nuclei familiari, detrazioni figli a carico, bonus vari, ecc.) risorse, fra l'altro, a cui si attinge anche per il nuovo assegno unico universale per i figli a carico.
La legge delega ricordata, quindi, fra i vari obiettivi che si prefigge di raggiungere, interviene in modo incisivo nell'ambito del rapporto di lavoro, con l'introduzione di norme importanti quali quelle per sostenere la genitorialità e per contrastare la diminuzione delle nascite e, la conseguente conciliazione dei tempi vita-lavoro.
La legge delega prevede che entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo deve adottare con uno o più decreti legislativi, l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, con particolare riguardo a quelli di paternità.
Come è noto questa materia è attualmente disciplinata sia dall'art. 33 *("Agevolazioni")* legge 5 febbraio 1992, n. 104, *("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate")* sia dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ma la legge delega prevede che le nuove disposizioni, al fine di raggiungere l'obiettivo sopra indicato, dovrà prevedere l'attuazione di particolari obiettivi. Va fra l'altro ricordato che il principio generale *ex* art. 1, comma 2, lett. *e*) *("Finalità")* ricorda la necessità della tutela dei genitori con figli disabili tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità dei soggetti presenti all'interno del nucleo familiare.
Di conseguenza la legge delega prevede, innanzitutto, la possibilità per i genitori che lavorano di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un'**età non supe-**

riore ai quattordici anni. Inoltre, dovranno essere introdotte modalità flessibili nella gestione dei congedi di cui trattasi compatibilmente con questo previsto nei relativi contratti collettivi di lavoro di comparto c.d. *contratti leader,* cioè quelli sottoscritti dalle rappresentative sindacali maggioritarie a livello nazionale, o del settore di appartenenza dei genitori lavoratori ma tenendo conto della specificità che hanno i nuclei familiari mono-genitoriali.
Importante è anche la disposizione che prevede la possibilità per i genitori lavoratori di poter usufruire di un **permesso annuale** retribuito della durata non inferiore di cinque ore per ogni figlio, per poter avere **colloqui con gli insegnanti** e per la partecipazione attiva al percorso, non solo scolastico, di crescita dei figli. Questo tipo di permesso per essere fruibile deve essere preventivamente comunicato al datore di lavoro.
Inoltre, i **permessi per le prestazioni specialistiche** per la tutela della maternità, se rientranti nei livelli essenziali di assistenza ed eseguite durante l'orario di lavoro, possono essere riconosciuti al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, sia al coniuge, sia al convivente a prescindere dall'esistenza o meno di un'unione civile formalmente riconosciuta o a un parente entro il secondo grado.
Deve essere altresì previsto di stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di fruizione di congedo parentale, per ciascun figlio, non cedibile all'altro genitore, con la previsione di altre forme di godimento qualora questi congedi siano equamente distribuiti tra entrambi i genitori stessi.
Infine, la Legge Delega stabilisce la necessità di prevedere misure che permettano di ricomprendere fra i fruitori dei congedi parentali anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
In particolare, relativamente ai congedi di paternità, la legge in commento invita il Governo, a riconoscere nei decreti delegati, la possibilità di fruizione da parte del padre lavoratore di un congedo obbligatorio nei primi mesi di nascita del figlio, di una durata superiore a 10 giorni, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione dell'ente, congedo che deve essere concesso, fra l'altro, a prescindere dallo stato civile o di famiglia del lavoratore e da/o una determinata anzianità lavorativa o di servizio. La considerazione relativamente alla disponibilità delle risorse finanziarie è altresì, importante in relazione in quanto il *Family Act* prevede per il congedo di maternità l'aumento della indennità obbligatoria che attualmente è pari all'80% dello stipendio percepito.
Infine, la legge delega deve prevedere che il congedo di paternità debba essere garantito ai dipendenti della Pubblica Amministrazione con le stesse misure godute e garantite per e dai lavoratori del settore privato.
La Legge Delega dispone, come visto, in modo significativo a favore dei genitori dipendenti ma introduce anche delle tutele a favore dei datori di lavoro. Infatti, viene sottolineato come i futuri decreti legislativi di attuazione della delega dovranno individuare in modo esplicito, un ragionevole periodo di preavviso entro il quale il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro stesso la fruizione del congedo di paternità.
Adesso non ci resta che attendere l'emanazione dei decreti legislativi affinché si concretizzi e si entri nel dettaglio dell'attuazione della legge delega con la speranza che, considerando il rilievo sociale e umano delle sue disposizioni, i tempi previsti dalla delega siano rispettati dal legislatore, ergo, dal Governo.

ANSC – ANAGRAFE NAZIONALE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

Prende avvio il nuovo Ordinamento di stato civile digitale

Alessandro Francioni

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale interno, transizione digitale e funzione pubblica che darà avvio al nuovo progetto del Ministero dell'interno estendendo all'ANPR i dati dello stato civile e introducendo il registro digitale "nazionale".

ANSC è un progetto ambizioso che completa una volontà del Legislatore pensata fin dagli anni duemila con il famoso articolo 10 del d.P.R. n. 396/2000 e poi ripresa con nuovo slancio all'interno della banca dati di interesse nazionale pensata nel 2012. Il vigente comma 2-*bis* dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 fu introdotto dall'articolo 10, comma 1 del decreto legge n. 78/2015 poi convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2015, n. 125 e così recita: *"L'ANPR contiene, altresì, l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno o più decreti di cui al comma 6*-bis".

A distanza di sette anni, finalmente la previsione normativa diventa realtà ed entro 18 mesi tutti i Comuni italiani saranno chiamati a raggiungere una seconda importante tappa nel cammino di transizione digitale dei Servizi Demografici nazionali. ANSC si pone obiettivi ambiziosi:

1. **Superamento dei registri di stato civile cartacei**
2. **Creazione di un unico archivio nazionale digitale in cui sono contenuti i dati e i documenti digitali per ogni singolo atto di stato civile**
3. **Superamento del secondo registro depositato in Prefettura**
4. **Superamento degli atti trascritti in locale funzionale all'aggiornamento dell'ANPR**
5. **Coerenza logica ed integrazione nativa tra ANSC e ANPR al fine di evitare disallineamenti e ridondanze dei dati**
6. **Semplificazione nella trasmissione degli atti e annotazioni sostituite con messaggi di notifica**
7. **Digitalizzazione nativa nella redazione degli atti di stato civile nel rispetto delle norme sul documento informatico e delle Linee guida Agid del 9 settembre 2020**
8. **Certificazione nazionale a favore dei Comuni e dei cittadini.**

Il decreto si compone di 14 articoli e 4 allegati:

- Allegato 1 Dati contenuti nell'ANSC

- Allegato 2 Modalità di richieste rilascio dei certificati
- Allegato 3 Servizi per l'utilizzo dell'ANSC
- Allegato 4 Misure di sicurezza.

Il decreto definisce le modalità di adeguamento della piattaforma abilitante ANPR per ivi contenere i dati ed i documenti dell'archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile. Il decreto illustra altresì le modalità e i tempi di adesione da parte dei Comuni all'ANSC, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile.

L'articolo 4 chiarisce che ANSC è nativamente integrato con ANPR in modo da garantirne l'univocità dei dati, nel rispetto del principio di esattezza di cui all'art. 5, paragrafo 1, lett. *d*) del Regolamento (UE) 2016/679. I dati riportati in ANSC sono dettagliati nell'allegato 1 del decreto come era avvenuto per ANPR con l'allegato B del d.P.C.M. 194/2014. I dati contenuti nell'ANSC sono dunque informazione primaria e originale ai sensi dell'art. 23-*ter* e 40 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'articolo 5 illustra i servizi messi a disposizione dei Comuni che ovviamente consentono gli adempimenti in materia di iscrizione, trascrizione e annotazione nei registri nonché le comunicazioni che ne conseguono; il dettaglio di questi servizi sono riportati nell'allegato 3.

Sono in particolare:

A) Servizi principali dell'ANSC resi disponibili ai Comuni a livello centrale dal sistema;
B) Servizi erogati ai Comuni attraverso la web application;
C) Servizi principali dedicati all'integrazione con i software gestionali dei Comuni.

A) Servizi principali resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC

1. Interoperabilità con ANPR
2. Numerazione progressiva nazionale
3. Annotazione
4. Consultazione
5. Comunicazione
6. Archiviazione dei dati e degli atti
7. Conservazione dei dati e degli atti
8. Rilascio dei certificati
9. Avviso di anomalia e aticipità
10. Controllo e numerazione allegati.

Il "Servizio Comunicazione", è particolarmente importante per gli operatori del settore perché finalmente consente di eliminare l'obbligo di preventiva trascrizione, obbligo previsto dall'art. 12, commi 8 e 9 del d.P.R. 396/2000, quando l'evento si è verificato in un Comune differente da quello di residenza. Il servizio consente anche di assolvere la conferma di avvenuto aggiornamento anagrafico a cura dell'ufficiale di anagrafe. Il servizio "Comunicazione" quindi, avvisa l'ufficiale dello stato civile competente alla trascrizione e/o alla annotazione, dell'iscrizione effettuata da altro ufficiale dello stato civile e consente all'ufficiale dello stato civile destinatario della comunicazione di confermare l'aggiornamento nell'ANSC. Il servizio assicura l'estrazione della copia su supporto analogico del documento informatico, munita di contrassegno ai sensi dell'art. 23, comma 2-*bis*, del CAD e degli eventuali allegati, questo perché per l'aggiornamento dei registri cartacei, gli ufficiali dovranno continuare a stampare detti documenti in vigenza di un regime ibrido previsto dal d.P.C.M. 21 marzo 2013. Con questo servizio, pertanto si consente di generare le comunicazioni per gli ufficiali di stato civile sia aderenti che non ancora aderenti ad ANSC oltre che per gli ufficiali di Anagrafe per i rispettivi adempimenti.

Il servizio "Archiviazione" assicura nell'ANSC l'acquisizione, la produzione, la registrazione e il mantenimento di tutti i dati e atti previsti dall'ordinamento dello stato civile riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte. Il servizio consente anche il versamento in con-

servazione dei dati e atti, tramite pacchetti di versamento. Il servizio realizza nell'ANSC le funzionalità di gestione dell'archivio corrente e dell'archivio di deposito secondo quanto stabilito dal CAD e dalle relative Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
Il Servizio "Conservazione dei dati e degli atti" permette la conservazione digitale permanente secondo quanto stabilito dal CAD e dalle relative Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nel rispetto degli articoli 22, commi 4 e 5 e 23-*ter* del CAD e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013.
Con il servizio di certificazione, ANPR consente nel rispetto del decreto del Ministero dell'interno 3 novembre 2021, all'interessato di richiedere i propri certificati con le modalità stabilite dall'allegato 2 del presente decreto che approfondiremo in seguito.

B) Servizi erogati attraverso la web application

1. Iscrizione:
- Inserimento dati
- Validazione dati
- Caricamento successivo (per gli atti ad es. redatti fuori dalla Casa comunale)
- Identificazione
- Sottoscrizione dei dichiaranti ed eventuali testimoni
- Sottoscrizione dell'ufficiale di stato civile

2. Trascrizione:
- ✓ Comunicazioni ai fini trascrizione tra Comuni
- ✓ Trascrizione dell'atto da comunicazione derivante da Comune non ancora aderente all'ANSC
- ✓ Trascrizione dell'atto nei casi previsti dalla legge

3. Annotazione:
Il servizio assicura la registrazione dell'aggiornamento degli atti dello stato civile con evidenza della modifica o dell'integrazione o senza evidenza della modifica o dell'integrazione (aggiornamento riservato) ovvero limitandone la visibilità ai soli dati aggiornati (aggiornamento limitato negli estratti) in osservanza delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni vigenti, come specificato nei servizi

4. Comunicazioni:
- Ricezione delle comunicazioni: ai fini degli adempimenti di competenza, il servizio consente di ricevere tutte le comunicazioni generate automaticamente dal sistema in base a dei template standard, verso gli ufficiali dello stato civile o ufficiali di anagrafe destinatari.
- Comunicazione tra ufficiali dello stato civile e ufficiali di anagrafe: il servizio gestisce gli esiti delle comunicazioni generate dal sistema, tra ufficiali dello stato civile e ufficiali di anagrafe con evidenza dello stato dell'operazione.
- Comunicazioni verso i Comuni che hanno aderito all'ANSC: il servizio gestisce gli esiti delle comunicazioni verso i Comuni che hanno aderito all'ANSC.
- Comunicazioni verso i Comuni che non hanno aderito all'ANSC: il servizio, nel caso in cui la comunicazione debba essere effettuata nei confronti di uno o più comuni che non hanno aderito all'ANSC, consente l'invio della copia del documento informatico, munita di contrassegno (QR Code) ai sensi dell'art. 23, comma 2-*bis*, del CAD.
- Gestione delle comunicazioni in entrata/in uscita: il servizio permette di predisporre e gestire le comunicazioni in entrata e in uscita di competenza degli ufficiali dello stato civile (es. uffici consolari, uffici giudiziari, prefetture, notai, ministro di culto, cittadino, ecc.).

5. Consultazione:
Il servizio, in seguito ad una ricerca per campi o combinazioni di campi, per tipo di operazione, per intervalli temporale consente la consultazione degli atti presenti sulla piattaforma dell'ANSC attinenti a tali criteri.

6. Rilascio estratti, certificati e copie
7. Servizi accessori:

- ✓ Rilascio della copia su supporto analogico di documenti informatici
- ✓ Gestione allegati
- ✓ Verifica tecnica allegati
- ✓ Numerazione allegati
- ✓ Numerazione progressiva
- ✓ Gestione Processo verbale
- ✓ Rettifica da sentenza del Tribunale
- ✓ Correzione dell'Ufficiale di Stato Civile
- ✓ Avviso anomalia e atipicità
- ✓ Registro provvisorio in caso di malfunzionamento del sistema ANSC.

C) Servizi cooperativi dedicati all'integrazione con i gestionali forniti dalle Software - House

1. Servizi per la formazione degli atti
2. Servizi di comunicazione
3. Servizi di consultazione
4. Servizi di Rilascio di estratti, certificati e copie (estrazione).

L'articolo 6 del decreto si sofferma sulle modalità per l'iscrizione, la trascrizione e l'annotazione degli atti dello stato civile nell'ANSC. L'ufficiale di stato civile, iscrive, trascrive e annota nel rispetto delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale richiamate nel decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71 del CAD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, mediante i servizi descritti in allegato 3.
L'ufficiale allega agli atti dello stato civile gli originali informatici, ovvero le copie informatiche formate ai sensi degli artt. 22 e 23-*ter* del CAD degli eventuali originali analogici, contenenti le dichiarazioni, i processi verbali e ogni altra documentazione necessaria alla registrazione degli atti medesimi. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, e dell'art. 23-*ter*, comma 3, del CAD, l'obbligo di conservazione dell'originale dei documenti così allegati è soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo di conservazione da parte dei Comuni dei documenti originali analogici. *Tale affermazione andrà meglio dettagliata dalla Direzione Centrale in quanto non è chiaro sei i Comuni potranno soprassedere al rispetto delle norme archivistiche in materia di scarto della documentazione cartacea che richiama tempi molto più lunghi rispetto all'immediata distruzione del documento cartaceo originale.*
L'atto dello stato civile, chiuso con la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile e contestualmente registrato nell'ANSC, è immodificabile, salvo che per le eventuali successive attività di rettificazione o correzione dello stesso con le modalità prescritte dalla normativa vigente. ANSC consente l'identificazione univoca di ogni atto dello stato civile tramite una numerazione progressiva.
Ai fini dell'eventuale aggiornamento dei registri formati dai Comuni in modalità analogica, ANSC consente l'estrazione della copia su supporto analogico del documento informatico munita di contrassegno ai sensi dell'articolo 23, comma 2-*bis*, del CAD, corrispondente agli atti dello stato civile e dei relativi allegati.
I dichiaranti ed i testimoni sono identificati, ai sensi dell'art. 64, comma 3-*bis*, del CAD, ovvero tramite SPID, CIE o CNS con le funzionalità messe a disposizione per l'utilizzo dell'ANSC. Nel caso in cui i dichiaranti e i testimoni siano sprovvisti di un sistema di identità digitale, ovvero nelle ipotesi in cui non sia possibile utilizzarlo, l'ufficiale dello stato civile li identifica a norma di legge.
Quando è prescritta dall'ordinamento vigente la sottoscrizione dell'atto dello stato civile da parte dei dichiaranti e dei testimoni, l'ufficiale dello stato civile, tramite le funzionalità messe a disposizione per l'utilizzo dell'ANSC, acquisisce la sottoscrizione dei medesimi, anche mediante la modalità prevista dall'art. 65, comma 1, lett. *b*) del CAD (SPID, CIE o CNS) ovvero ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del CAD che ci ricorda che *il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del co-*

dice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

L'ufficiale dello stato civile può altresì acquisire la sottoscrizione autografa dei dichiaranti e dei testimoni con le modalità di cui all'art. 21, commi 2-*ter* e 23-*ter* del CAD ovvero in modalità analogica (cartacea), allegando poi la copia immagine di detto documento all'atto dello stato civile.

Nel caso di atto dello stato civile da compiersi fuori dalla casa comunale e in presenza di comprovata impossibilità di fruire dei servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC, l'ufficiale dello stato civile redige l'atto stesso in forma analogica, comprendente anche le eventuali sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni. Di tali atti, l'ufficiale dello stato civile fa copia su supporto informatico ai sensi dell'art. 23-*ter* del CAD e procede alla tempestiva registrazione nell'ANSC indicando la data e l'orario di compimento dell'atto e il motivo della sua registrazione in tempi successivi.

L'articolo 7 disciplina le modalità di comunicazione poi dettagliate nell'allegato 3 sopra richiamato mentre l'art. 8 rimanda all'allegato 4 trattando il tema delle misure di sicurezza. Per poter accedere alle funzioni tramite la Web Application dell'ANSC, l'ufficiale dello stato civile dovrà necessariamente essere censito nella console di sicurezza di ANPR. Gli utenti abilitati potranno accedere ad una o più delle seguenti funzionalità:

- Formazione atti Nascita
- Formazione atti Matrimonio
- Formazione atti Unione Civile
- Formazione atti Morte
- Formazione atti Cittadinanza
- Certificazione
- Trattamento dati secretati.

Gli utenti potranno inoltre essere abilitati a lavorare nell'ANSC in uno o più Comuni di riferimento, in base alla propria competenza. La consultazione dell'ANSC ai fini del rilascio di certificazioni, copie ed estratti allo sportello su richiesta del cittadino interessato è assicurata a tutti gli ufficiali dello stato civile.

L'utente censito può autenticarsi tramite smart card o, in alternativa, tramite utilizzo di identità digitale (SPID/CIE), escludendo l'uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto, forniti dall'identity Provider. In questo senso evidenziano un miglioramento rispetto al vecchio d.P.C.M. 194/2014 dove l'accesso all'ANPR veniva garantito solo tramite smart card. La postazione da cui si effettuerà l'accesso dovrà necessariamente avere installato il certificato di "postazione scaricabile" dalla console di sicurezza di ANPR. All'accesso, la web application acquisirà le informazioni inerenti all'utente che ha avviato la sessione e abiliterà le sole funzionalità previste al profilo associato. Utenza e certificato di postazione individueranno inoltre il comune per conto del quale l'utente sta operando.

Per l'utilizzo dei servizi cooperativi si riscontra una novità in quanto l'accesso dovrà necessariamente essere a doppio fattore di sicurezza perché l'ufficiale dello stato civile, prima di utilizzare il proprio gestionale, accede con smart card o identità digitale ad una pagina web dell'ANSC per l'autenticazione. Tra le funzionalità esposte dalla applicazione web c'è quella di generazione del codice OTP

(restituito simultaneamente) che deve essere utilizzato dal gestionale comunale per la successiva chiamata ai servizi cooperativi.
L'accesso mediante web service impone l'identificazione di ciascuna postazione fisica utilizzata dagli operatori comunali nonché l'identificativo postazione firmato con il certificato installato sulla postazione stessa ovvero mediante il certificato che identifica il server del comune, emessi entrambi dalla Certification Authority. Il sistema di tracciamento del comune conserva le informazioni relative all'associazione tra postazione fisica e l'identificativo della postazione stessa. Qualora il comune per l'accesso tramite Web Services utilizzi un unico certificato per tutte le postazioni del comune, è responsabilità del medesimo comune creare e mantenere aggiornato l'elenco delle postazioni autorizzate, identificate ciascuna da un apposito codice identificativo attributo.
L'articolo 9 disciplina gli aspetti relativi l'archiviazione e la conservazione dei dati. ANSC archivia e conserva gli atti dello stato civile e i relativi metadati, secondo quanto previsto dalle Linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 62, comma 2-*bis* del CAD, mette a disposizione dei Comuni un servizio centralizzato di archiviazione e conservazione.
Nel ruolo di responsabile della conservazione, il Ministero dell'interno, in particolare:

a. definisce le politiche di conservazione nell'ambito dell'ANSC;
b. esercita le verifiche e i controlli sulla qualità dei servizi di conservazione, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c. intrattiene i necessari rapporti con il soggetto che eroga i servizi stessi di conservazione, anche ai fini della loro evoluzione nel tempo a seguito degli aggiornamenti normativi, delle esigenze funzionali emerse e degli standard di settore;
d. esercita ogni altro compito nell'espletamento del ruolo di responsabile della conservazione nell'ambito dell'ANSC.

Il soggetto che eroga i servizi di conservazione a favore del Ministero dell'interno deve effettuare monitoraggi annuali per verificare l'integrità e la leggibilità di tutti gli atti conservati e dei relativi metadati, fornendo al Ministero dell'interno una relazione specifica.
I documenti informatici e i relativi metadati, all'interno del sistema di conservazione, devono essere logicamente aggregati in ragione del comune di provenienza e all'interno di ciascuna sezione, in sotto-sezioni annuali.
I prefetti o loro delegati possono accedere per consentire l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 104 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
È interessante notare che ai sensi dell'articolo 9 il comune rimane titolare dei documenti informatici e dei relativi metadati prodotti nell'espletamento delle funzioni dello stato civile mentre ai sensi del successivo art. 12 la titolarità del trattamento dei dati in ANSC è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza mentre il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, è titolare limitatamente alla registrazione dei dati di propria competenza. Completa l'elenco dei soggetti aventi uno ruolo, SOGEI, incaricata della realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura e nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679.
L'articolo 10 illustra che in caso di mancato o irregolare funzionamento della piattaforma, pubblicato sul sito www. Anagrafenazionale.interno.it gli atti possono essere registra-

ti in apposito registro cronologicamente con l'indicazione della data e dell'orario dell'operazione. Subito dopo il ripristino del sistema esse vengono registrate nell'ANSC secondo l'ordine risultante da detto registro.
L'articolo 11 si sofferma sul Servizio di certificazione reso disponibile ai cittadini rimandando all'allegato 2 per quanto attiene gli aspetti di dettaglio. I certificati on line vengono rilasciati in modalità telematica, muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 pertanto privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale. Questi certificati sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 405 del 1990. *Nel solco di quanto previsto per i certificati anagrafici, potranno essere richiesti on line solo i certificati riferiti al richiedente*.
L'accesso del cittadino avverrà con SPID livello 2 o CIE/CNS. Il sistema registra gli accessi alle applicazioni e l'esito dell'operazione. Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi alla richiesta del servizio e all'esito dell'operazione:
– codice fiscale del cittadino,
– data-ora-minuti-secondi-millisecondi della richiesta,
– operazione richiesta,
– esito della richiesta,
– identificativo della richiesta,
– modalità di autenticazione.

I log degli accessi così descritti sono conservati fino a un anno on line e storicizzati per 10 anni.
Il cittadino può richiedere il rilascio, per se stesso, dei certificati di nascita, matrimonio, unione civile. Nel caso in cui il cittadino sia residente in un comune ove vige il "multilinguismo" il sistema ANPR emette il certificato multilingue. Nel caso in cui il certificato non possa essere rilasciato ai sensi di legge, il cittadino riceverà apposita comunicazione.
Il certificato sarà prodotto in formato pdf riportante il logo del Ministero dell'interno e la dicitura: "Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile"; avrà inoltre il contrassegno ed il sigillo elettronico così come previsto dall'art. 62, comma 3, del CAD.
A scelta del cittadino, il certificato prodotto sarà disponibile nell'Area riservata del cittadino per il download, per il periodo di validità del certificato stesso, e/o altresì inviato al domicilio digitale del cittadino, laddove disponibile, e/o reso disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-*bis* del CAD.
Il certificato potrà, su richiesta del cittadino, essere trasmesso anche agli indirizzi email/pec disponibili nel profilo utente del cittadino e, al termine del periodo di validità dello stesso, sarà cancellato. I certificati nascono digitali, infatti, avranno un contrassegno di cui all'art. 23, comma 2-*bis* del CAD al fine di verificare la conformità della copia analogica del certificato all'originale informatico. La verifica potrà avvenire tramite il contrassegno tramite personal computer o smart phone.
Nei servizi telematici messi a disposizione da ANSC non compiano gli estratti e le copie integrali che pertanto dovranno essere richieste allo sportello o tramite PEC al Comune competente.
Il decreto completa il suo articolato con le norme attinenti al periodo di subentro. Tutti i Comuni dovranno migrare al nuovo sistema entro 18 mesi. Al momento del passaggio, i registri cartacei sono chiusi dall'ufficiale dello stato civile il giorno antecedente l'adesione, con processo verbale sottoscritto immediatamente dopo la registrazione dell'ultimo atto. Fino al passaggio al nuovo ANSC, rimangono in vigore le norme del decreto del Ministro dell'interno del 27 febbraio 2001 recante "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
Le modalità di adesione sono pubblicate sul sito www.anagrafenazionale.interno.it, in apposita sezione dedicata.

NOTA A SENTENZA

Può essere accolta la richiesta di aggiunta di un cognome motivata dalla volontà di non estinguere il nome di un ramo della famiglia

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 30 settembre 2022, n. 12438

Dante Buson

L'interesse individuale che legittima l'accoglimento dell'istanza ex art. 89 del d.P.R. n. 396/2000 può essere rappresentato dall'intento di perpetuare il cognome di un ramo familiare e la sua fruizione, per ragioni affettive e per il significato che quel cognome riveste nella comunità sociale in cui il richiedente è inserito.

Il fatto

La sentenza in oggetto merita attenzione in quanto il Tribunale Amministrativo del Lazio (sede di Roma, sez. I Stralcio) affronta la questione della mutazione del cognome delineando l'interesse del privato alla variazione delle proprie generalità, nonché circoscrivendo il potere discrezionale esercitabile nella fattispecie dal Prefetto.

Nella circostanza, l'interessato aveva chiesto di aggiungere al proprio il cognome appartenente alla propria trisavola paterna, motivando la richiesta per ragioni di tipo familiare o affettivo (la volontà era quella di riportare alla luce il cognome oramai estinto)[1].

Il decreto prefettizio respingeva l'istanza in quanto non supportata da motivazioni significative e situazioni oggettivamente rilevanti, non riconoscendo la legge all'istante un diritto a perpetuare la memoria del legame parentale con l'antenata paterna, considerato che gli artt. 77 e 572 del codice civile riconoscono solo un *"vincolo di parentela entro il sesto grado in ambito di successione legittima"*.

Avverso tale provvedimento l'interessato presentava ricorso al giudice amministrativo eccependone l'illegittimità per non aver considerato le motivazioni di carattere affettivo poste a fondamento della domanda ed inoltre non ravvisandosi, nel caso, di specie ragioni di "ordine pubblico" idonee a

[1] Da un iniziale approccio teso ad assumere il cognome come segno distintivo della famiglia e, quindi, come strumento per individuare l'appartenenza della persona a un determinato gruppo familiare (Corte Cost., ordinanze n. 176/1988 e n. 586/1988), si è passati ad un processo di valorizzazione del diritto all'identità personale, valore assoluto avente copertura costituzionale *ex* art. 2 Cost., in virtù del quale il cognome assurge ad espressione dell'identità del singolo (Corte Cost. n. 286/2016).

fondare il diniego, anche in considerazione della natura della richiesta, volta all'aggiunta di un cognome a quello proprio e non alla modifica dello stesso.

La normativa di riferimento

Il diritto al nome (e al cognome) appartiene alla categoria dei diritti della personalità tutelati dalla Costituzione (artt. 2 e 22) e dall'art. 8 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, assolvendo *"la funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità"* (Corte Cost. n. 13/1994).

Il cognome è attribuito a norma di legge *ex* art. 6 del codice civile[2], il quale inoltre riconosce l'ammissibilità della sua modifica nei casi e con le formalità indicati dalla normativa vigente.

L'art. 89 del d.P.R. n. 396/2000 costituisce lo "strumento" tipico per procedere alla modifica del cognome, finalizzato appunto a garantire la sua funzione di segno distintivo dell'identità personale[3]. Il primo comma di tale norma così recita: *"Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta"*[4].

Va poi ricordato che con circolare n. 14 del 21 maggio 2012, adottata a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 54/2012, il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha fra l'altro chiarito che: *"La domanda deve chiaramente indicare le variazioni richieste, di sostituzione o di sola modifica (di cui al comma 2 dell'art. 89 che resta invariato) ed il richiedente deve obbligatoriamente esporre le ragioni di tale richiesta, come è stato novellato sulla base della previsione disposta dall'abrogato art. 84. L'indicazione delle ragioni, effettuata dall'istante, assume precipuo rilievo al fine di valutare la meritevolezza della richiesta stessa e l'eventuale conflitto con situazioni giuridiche facenti capo a terzi ovvero ancora per verificare che non vi siano esigenze di pubblico interesse che richiedono di rigettare la domanda. … Ciò in quanto l'istante non ha un diritto soggettivo al cambiamento del nome e/o cognome, trattandosi invece sempre di un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa"*.

Inoltre, è utile rammentare che in sede amministrativa trova adeguato spazio la tutela dei terzi, i quali si assumano portatori di un interesse oppositivo all'altrui istanza di utilizzo di un determinato nome. Il procedimento per il cambiamento o l'aggiunta di nome o cognome prevede, infatti, un meccanismo pubblicitario mediante pubblicazione all'albo pretorio, volto a sollecitare l'opposizione e comunque la partecipazione degli eventuali controinteressati, altresì legittimati, se del caso, ad agire in giudizio dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del decreto di accoglimento

[2] *"Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati"*.

[3] Secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale in un *obiter dictum* espresso in calce alla parte motiva della sentenza n. 131/2022.

[4] Il testo originale del primo comma dell'art. 89 è stato così modificato dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. 13 marzo 2012, n. 54.

dell'istanza di modifica/aggiunta del nome o del cognome.

La decisione dei giudici

Prima di entrare nel merito della controversia, il T.A.R. del Lazio ha necessariamente affermato la propria giurisdizione, in quanto la fattispecie dedotta in giudizio concerne un provvedimento con cui il Prefetto ha respinto l'istanza volta all'aggiunta di altro cognome al proprio, riguardando dunque interessi legittimi e non sussistendo nei confronti della Prefettura un diritto soggettivo al mutamento del cognome in considerazione della discrezionalità amministrativa spettante all'autorità pubblica[5].

In effetti, la scelta dell'Amministrazione è chiaramente discrezionale perché la Prefettura deve operare il bilanciamento degli opposti interessi alla stabilità del cognome, che è elemento di identificazione del soggetto, con i conseguenti risvolti di certezza giuridica e di affidamento dei terzi, aventi rilevanza pubblicistica ed il diritto privatistico all'identità personale.

L'ordinamento, pertanto, attraverso il riconoscimento di una posizione soggettiva di interesse legittimo, intende escludere che dall'esercizio della facoltà del privato, possa conseguire un nocumento del citato principio pubblicistico della stabilità dei segni identificativi e della corretta identificazione dei cittadini.

Del resto, come affermato da costante giurisprudenza, devono essere riportate alla giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo, le ipotesi in cui parte ricorrente contesti il cattivo uso che l'Amministrazione avrebbe fatto del potere esercitato, denunciandone l'azione sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento del fatto[6].

Per quanto riguarda il merito della questione, i giudici romani sottolineano il fatto che il termine *"anche"* contenuto nell'art. 89, anteposto alle motivazioni ivi indicate della richiesta di cambio cognome (*"perché ridicolo o vergognoso..."*), evidenzia che queste hanno carattere esemplificativo e non tassativo e pertanto l'Amministrazione deve esaminare le domande che siano sorrette da ragioni diverse e motivare l'eventuale reiezione della richiesta.

Infatti, secondo la giurisprudenza, l'istanza per il cambiamento del nome e cognome è rimessa ad una valutazione discrezionale del Prefetto[7], che deve porre a raffronto le ragioni poste a fondamento della richiesta alla luce dell'interesse pubblico alla tutela della funzione identificativa del nome e, allo stesso tempo, tenendo conto del fatto che il nome e il cognome sono oggetto di un importante diritto della personalità[8].

[5] T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 8 novembre 2021, n. 902; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I *ter*, 12 giugno 2015, n. 8279 (nell'occasione i giudici romani hanno precisato che occorre distinguere se la richiesta di aggiunta del cognome costituisce la cognomizzazione di un predicato nobiliare, ovvero se si tratti soltanto della richiesta di aggiunta di un cognome di famiglia (per non farlo estinguere), come sostenuto dal ricorrente. Nel primo caso si verte in tema di diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, nel secondo caso in materia di interessi legittimi, rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo).

[6] T.A.R. Toscana, sez. II, 14 febbraio 2017, n. 252; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 31 luglio 2012, n. 1719.

[7] Giova rammentare che il T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, n. 1046/2017 è giunto ad affermare *"... che l'Amministrazione non è titolare di una potestà discrezionale in senso "classico", il cui esercizio debba quindi concludersi con la ponderazione dell'interesse privato con quello pubblico, venendo piuttosto in evidenza soltanto l'esigenza di una verifica della serietà del fatto e dei connessi motivi di rilievo anche morale dell'istanza"*.

[8] T.A.R. Sardegna, sez. I, 20 maggio 2016, n. 445; T.A.R. Toscana, sez. II, 1° febbraio 2017, n. 180.

L'Amministrazione deve quindi valutare se la richiesta sia in contrasto con norme imperative di legge, con l'ordine pubblico, con il buon costume, con la tutela del principio della tendenziale "stabilità" del nome-cognome come mezzo di identificazione dell'individuo, con l'interferenza con altri cognomi ecc., per poi valutare l'opportunità in sé della variazione che non deve essere dettata da motivi puramente estrosi e/o estetici, ma deve corrispondere ad oggettive giustificazioni (di carattere affettivo-storico-familiare) la cui valenza faccia superare l'interesse pubblico generalizzato al mantenimento dell'originaria struttura del nome-cognome[9].
Ne consegue che il giudizio finale dell'autorità amministrativa, nei casi in cui non sia favorevole, deve essere sorretto da una motivazione adeguata che dia conto dei diversi valori in gioco nel caso concreto e dei criteri utilizzati per contemperarli adeguatamente, fermo restando che il cognome costituisce un elemento tendenzialmente modificabile su scelta dello stesso, a meno che sussistano puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell'interesse privato alla sua modifica, ritenuto anch'esso meritevole di tutela dall'ordinamento[10].
In conclusione, per il T.A.R. del Lazio l'intento di perpetuare il cognome di un ramo familiare e la sua fruizione, per ragioni affettive e per il significato che quel cognome riveste nella comunità sociale in cui il richiedente è inserito, ben può concorrere a costituire l'interesse individuale legittimante l'accoglimento dell'istanza di cambiamento e/o aggiunta, in assenza di contrarie ragioni di pubblico interesse, ovvero di prevalenti posizioni di controinteresse, il tutto da valutarsi secondo le circostanze del caso concreto[11].

[9] Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 2015 del 27 aprile 2012.

[10] Consiglio di Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320.

[11] T.A.R. Toscana, sez. I, 16 gennaio 2018, n. 66.

Diniego della concessione di cittadinanza per omessa dichiarazione dell'esistenza di condanna penale

T.A.R. Lazio, Roma, sez. V *bis*, 27 giugno 2022, n. 8749

In materia di acquisto della cittadinanza italiana, l'omessa dichiarazione dell'esistenza di una condanna penale comporta il venir meno della discrezionalità della Pubblica Amministrazione, costituendo il diniego della concessione conseguenza inevitabile dell'accertata dichiarazione mendace, a prescindere dall'elemento soggettivo del dichiarante.

Il fatto

La decisione in oggetto risulta interessante in quanto il T.A.R. del Lazio, nell'ambito di un ricorso presentato avverso il decreto ministeriale di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *f*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha valutato la fondatezza del diniego anche come diretta conseguenza del comportamento tenuto dall'istante in sede di presentazione dell'istanza. Il richiedente, infatti, all'atto della presentazione dell'istanza, ometteva di dichiarare l'esistenza di una condanna penale, in tal modo fornendo una falsa dichiarazione, suscettibile di sanzione sotto il profilo penale e rilevante, comunque, anche sul piano del procedimento amministrativo in questione.

La normativa di riferimento

Il primo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 stabilisce che *"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni"*.

Il successivo art. 75 stabilisce che *"qualora dal controllo… emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione… il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*.

Secondo la giurisprudenza[12], l'art. 75 si riferisce ai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sicché, per l'applicazione della previsione, deve sussistere una correlazione causale tra la dichiarazione e il provvedimento attributivo dei benefici, nel senso che la dichiarazione deve essere necessaria ai fini dell'adozione del provvedimento favorevole al privato e i suoi contenuti devono fondare, costituendone presupposti di legittimità, la determinazione provvedimentale dell'amministrazione, per cui la non veridicità rileva in quanto abbia determinato l'attribuzione di un beneficio, e non quale falsa rappresentazione in sé, irrilevante rispetto al conseguimento dello stesso.

[12] Consiglio di. Stato, sez. VI, 28 agosto 2019, n. 5761; sez. V, 1° agosto 2016, n. 3446.

La decisione dei giudici

Nella decisione in commento, i giudici romani hanno evidenziato in primo luogo come il comportamento omissivo dello straniero sia chiaro indice di scarsa affidabilità nel rapporto con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino. Il che giustifica ampiamente il giudizio espresso dal Ministero dell'interno di insufficiente adesione da parte dell'interessato ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo *status civitatis*[13].

Sul punto giova rammentare il consolidato orientamento secondo il quale l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando quest'ultimo dimostri di possedere ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità e sia detentore di uno status *illesae dignitatis* morale e civile, nonché di un serio sentimento di italianità che escluda interessi personali e speculativi sottostanti alla richiesta di naturalizzazione[14].

I giudici amministrativi, inoltre, non hanno ritenuto di giungere a diversa conclusione anche considerando l'omessa dichiarazione frutto di errore incolpevole.

Infatti, nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive risulta irrilevante l'elemento soggettivo. In questo senso, i giudicanti hanno richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha statuito, a più riprese, che l'art. 75 succitato si inserisce in un contesto in cui alla dichiarazione sullo *status* o sul possesso di determinati requisiti è attribuita funzione probatoria, da cui il dovere del dichiarante di affermare il vero[15].

Nel sistema dell'autocertificazione, in cui la "dichiarazione falsa o non veritiera" opera come fatto, perde dunque rilevanza l'elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa del dichiarante o che questo sia riconducibile a mera dimenticanza o ad errore materiale nella compilazione o a fatto di un terzo, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare l'azione amministrativa.

Ne deriva che la dichiarazione "non veritiera", al di là dei profili penali ove ricorrano i presupposti del reato di falso, nell'ambito della disciplina dettata dal d.P.R. n. 445/2000 preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall'*utilitas* conseguita per effetto del mendacio.

La norma in parola non richiede, quindi, alcuna valutazione circa il dolo o la colpa grave del dichiarante, facendo invece leva sul principio di autoresponsabilità del cittadino[16]. In effetti, l'art. 75 collega l'effetto decadenziale al mero emergere della non veridicità della dichiarazione in sede di controllo, senza richiedere che il falso sia accertato con pronuncia giudiziale.

In altri termini, il profilo soggettivo assume senz'altro rilevanza in sede penale ai fini della configurazione del falso ideologico, ma in ambito amministrativo la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmen-

[13] T.A.R. Lazio, Roma, sez. V *bis*, 30 marzo 2022, n. 3621, 28 marzo 2022, n. 3475, 16 marzo 2022, n. 3026, 15 marzo 2022, n. 2947.

[14] Sotto questo profilo, l'Amministrazione deve svolgere accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita dell'interessato allo scopo di valutare l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5262 e 12 novembre 2014, n. 5571).

[15] Consiglio di Stato, sez. III, n. 2582/2018; sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933.

[16] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 23 luglio 2020, n. 8622; Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447.

te conseguiti, senza che tale disposizione (per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte) lasci alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni[17].

Ne consegue che al di là della catalogazione dell'art. 75, se o meno norma sanzionatoria, la comminatoria di decadenza è la naturale conseguenza dell'inidoneità della dichiarazione non veritiera a raggiungere l'effetto cui era preordinata.

Tale principio, applicato alla vicenda in oggetto, ha comportato il venir meno anche della valutazione discrezionale dell'Amministrazione (come noto esercitabile in termini molto ampi nella materia in oggetto[18]), ponendosi il diniego della concessione della cittadinanza come inevitabile conseguenza dell'accertata dichiarazione mendace.

Conseguenza altresì inevitabile in considerazione del fatto che la documentazione falsa non è sanabile, atteso che l'art. 75 più volte citato è espressione di un principio generale[19].

[17] Ogni eventuale ulteriore circostanza, *"senz'altro rilevante in sede penale, in quanto ostativa alla configurazione del falso ideologico, attesa la mancanza dell'elemento soggettivo, ovvero della volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e della consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non assume rilievo nell'ambito della l. n. 445 del 2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione allo scopo cui è diretto"* (Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933).

[18] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I *ter*, sentenza 15 marzo 2022, n. 2928.

[19] Consiglio di Stato, sez. III, 7 ottobre 2021, n. 6700; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 27 gennaio 2021, n. 593; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 ottobre 2020, n. 6234.

MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE

- **ANPR**
- **Organizzazione dell'ufficio anagrafe**
- **Procedimenti anagrafici**
- **Gestione di stranieri e comunitari**
- **Domicilio digitale e certificazione online**
- **Censimento permanente**
- **Privacy**

Luglio 2021 - Codice 88.916.5121.1
F.to 17x24 - **Pag. 930 - € 119,00**

Il Manuale Pratico dell'Ufficiale d'Anagrafe rappresenta un accurato strumento formativo per gli operatori comunali. Si contraddistingue per l'approfondimento meticoloso di tutti i principali istituti giuridici che disciplinano l'organizzazione della funzione anagrafica all'interno del Comune.

In questa edizione accanto ai commenti che consentono al lettore le opportune analisi e riflessioni sui singoli casi d'uso, si sono aggiunte schede sintetiche e una rinnovata modulistica che completano l'illustrazione degli istituti.

Il capitolo dedicato alla ANPR, completamente revisionato, ha mantenuto le immagini esemplificative sulla movimentazione dei dati in ANPR, utili al lettore per meglio comprendere le nuove funzionalità anche in ragione di un possibile importante turn over di personale nei comuni.

Particolare attenzione è stata posta sui capitoli inerenti le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni, completamente riscritti in funzione dell'ANPR, e su quelli inerenti la popolazione straniera e comunitaria, interessati da recenti novità normative e giurisprudenziali.

Da segnalare gli aggiornamenti al D.L. 76/2020 in riferimento alla gestione del procedimento amministrativo, con riguardo alla nuova comunicazione di preavviso di annullamento (art. 10-bis legge 241/1990), e con la nuova disciplina in materia di richiedenti protezione internazionale alla luce della sentenza della Corte costituzionale 286/2020 e del D.L. n. 130/2020.

Di grande attualità anche il capitolo dedicato alla statistica, rivisto e aggiornato, alla luce della riattivazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Completano il volume un capitolo dedicato alla protezione dei dati personali e l'appendice con il testo delle principali fonti normative.

iLibro

L'acquisto dell'opera include l'accesso alla versione digitale iLibro, che permette: • la consultazione online; • l'utilizzo del motore di ricerca per parola e concetti all'interno del volume; • il collegamento diretto alla normativa (sempre aggiornata e in multivigenza), alla prassi e alla giurisprudenza citate nel testo.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

› Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni)

CONTENUTI AGGIUNTIVI

Formulario online

ALESSANDRO FRANCIONI
WILLIAM DAMIANI
BARBARA GORI

MAGGIOLI EDITORE

SERVIZIO CLIENTI Tel +39 0541 628200 - clienti.editore@maggioli.it

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Dante Buson

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 28 luglio 2022, n. 10729

1. Procedimento di volontaria giurisdizione – esercizio di funzione giurisdizionale – documentazione – diritto di accesso – va escluso.
2. Procedimento di adozione – documentazione in possesso dell'ufficio di stato civile – accessibilità – va esclusa.

1. La volontaria giurisdizione costituisce esercizio di un'attività *lato sensu* amministrativa, in quanto diretta alla cura di un interesse; nondimeno, trattasi pur sempre di atti espressione della funzione giurisdizionale sia dal punto di vista soggettivo (essendo demandati all'autorità giudiziaria ordinaria) sia sotto il profilo procedimentalmente (risultando disciplinati dal codice di procedura civile). Pertanto, anche se non direttamente espressione di *iuris dicere*, i relativi atti sono sottratti dal diritto di accesso (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 24 novembre 2010, n. 33883).
2. Va escludevo l'accesso ex legge n. 241 del 1990 agli atti dell'ufficiale di stato civile relativi ad un procedimento di adozione (T.A.R. Toscana, sez. I, 8 ottobre 2018, n. 1269).

T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, 22 settembre 2022, n. 687

1. Accesso ai documenti amministrativi – legittimazione – presupposti – individuazione.
2. Istanza di accesso agli atti – interesse soggettivo – valutazione sulla fondatezza della pretesa correlata ai documenti richiesta – inammissibilità – va affermata.
3. Attività dell'amministrazione di diritto privato – documentazione – diritto di accesso – sussiste.
4. Istanza di accesso – oggetto della richiesta – informazioni da elaborare – inammissibilità – va affermata.

1. La legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 luglio 2019, n. 5182; T.A.R. Sardegna, sez. II, 5 agosto 2019, n. 699).
2. Il diritto di accesso è ricostruibile in termini "astratti" o "acausali", essendo azionabile senza che l'amministrazione destinataria dell'istanza (o il controinteressato) possa sindacare, nel merito, la fondatezza della pretesa o dell'interesse sostanziale cui quel diritto è correlato e/o strumentalmente collegato (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I *bis*, 18 novembre 2019, n. 13222).

3. Il diritto di accesso trova applicazione nei confronti di ogni tipologia di attività dell'amministrazione, compresa quella di diritto privato, la quale è in ogni caso vincolata all'interesse collettivo (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 22 aprile 1999, n. 4). Infatti, detta attività rientra nel raggio operativo dell'art. 97 della Costituzione, essendo svolta, persino se sottoposta al diritto comune, anche per soddisfare scopi generali.
4. L'oggetto dell'istanza di esibizione riguarda infatti i documenti già formati e non le informazioni da elaborare, seppur identificate e non può trovare soddisfazione la pretesa di accedere a dati che esigono un'attività di risistemazione da parte dell'amministrazione (T.A.R. Veneto, sez. I, 6 luglio 2021, n. 899).

Consiglio di Stato, sez. V, 10 ottobre 2022, n. 8667

Documentazione trasmessa all'autorità penale – segretezza – non sussiste – insussistenza di provvedimento di sequestro – accessibilità – sussiste.

La circostanza dell'avvenuta trasmissione degli atti, oggetto della domanda di accesso, al vaglio della magistratura penale, peraltro senza un provvedimento di sequestro, non giustifica il rifiuto o il differimento dell'accesso, né comporta uno specifico obbligo di segretezza che escluda o limiti la facoltà per i soggetti interessati di prendere conoscenza degli atti, anche alla luce della previsione dell'art. 258 cod. proc. pen.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV bis, 17 ottobre 2022, n. 13262

Pareri legali – diritto di accesso – presupposti – limiti – individuazione.

I pareri legali devono considerarsi soggetti all'accesso allorché abbiano una funzione endoprocedimentale e siano, quindi, correlati ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad essi collegato; diversamente, l'accesso deve essere negato qualora il parere venga espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso (Consiglio di Stato, sez. V, 31 marzo 2022, n. 2380).

ACCESSO DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Consiglio di Stato, sez. V, 10 ottobre 2022, n. 8667

1. Consiglieri comunali – diritto di accesso – costituisce strumento di controllo sull'attività comunale.
2. Consiglieri comunali – attività di controllo – diritto di accesso – va ammesso anche per fatti che possono essere oggetto di indagini di polizia giudiziaria.

1. L'accesso agli atti, *ex* art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000, da parte dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell'amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali ma generali, ed è pertanto espressione del principio democratico dell'autonomia locale.
2. Il diritto di accesso del consigliere, in quanto espressione delle sue prerogative di controllo democratico, non incontra alcuna limitazione in relazione all'eventuale natu-

ra riservata degli atti, stante il vincolo del segreto di ufficio che lo astringe, non rileva, a precluderne a priori l'esercizio, l'ipotetica possibilità che dall'attività di controllo possano in ipotesi sorgere i presupposti per l'apertura di indagini di polizia giudiziaria.

Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8688

1. Consigliere comunale – istanza di accesso ai documenti dell'Ente – necessità di indicare le ragioni della richiesta – non sussiste.
2. Art. 43, comma 2 d.lgs. n. 267/2000 – interpretazione – diritto di ottenere ogni documento ritenuto utile dal consigliere comunale – sussiste.

1. L'accesso agli atti esercitato ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di accesso, poiché si esprime in un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle funzioni del consigliere, senza che gli si possa imporre di specificamente indicare le ragioni della propria richiesta atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni consiliari (Consiglio di Stato, sez. V, 13 agosto 2020, n. 5032).
2. Il riferimento a notizie e informazioni "utili" contenuto nell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 non è interpretabile come prescrittivo di un limite al diritto di accesso del consigliere comunale, ma piuttosto nel senso che tale aggettivo comporta l'estensione del diritto a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio delle funzioni (Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525; sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 843).

CIMITERO

T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 6 settembre 2022, n. 1190

Vincolo cimiteriale – inedificabilità – limitazione legale della proprietà – efficacia – necessità di recepimento in strumenti urbanistici – va esclusa.

Il c.d. vincolo cimiteriale costituisce una situazione di inedificabilità assoluta *ex lege*, che integra una limitazione legale alla proprietà incidente sul valore del bene non suscettibile di deroghe di fatto (Consiglio di Stato, sez. IV, 1° dicembre 2020 n. 617; 8 luglio 2019, n. 4692) e che ha una valenza conformativa, sì da imporsi *ex se*, con efficacia diretta, indipendentemente cioè da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici (Consiglio di Stato, sez. II, 26 agosto 2019, n. 5863; sez. IV, 5 dicembre 2018, n. 6891).

CITTADINANZA

T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 26 luglio 2022, n. 11286

1. Concessione della cittadinanza italiana – presupposti – stabile inserimento sociale del richiedente – costituisce mero presupposto per la richiesta.
2. Concessione della cittadinanza italiana – ipotesi preclusive all'acquisto per matrimonio – estensione all'acquisto per naturalizzazione – sussiste.

3. Istanza di concessione della cittadinanza italiana – valutazione del comportamento tenuto dall'istante nel decennio precedente – violazione della normativa in materia di immigrazione – provvedimento di diniego – legittimità.

1. Lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V *bis*, nn. 2945 e 4295 del 2022).
2. Le ipotesi preclusive all'acquisto della cittadinanza per matrimonio previste dall'art. 6 della legge n. 91 del 1992 si devono ritenere applicabili a fortiori anche alla ipotesi della cittadinanza richiesta per naturalizzazione.
3. La violazione della normativa in materia di immigrazione riguardano può comportare il diniego della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, dato che la naturalizzazione potrebbe agevolare la commissione di tali infrazioni, che destano particolare allarme sociale, in quanto colpiscono principi fondamentali per l'ordine e la sicurezza pubblica, tanto che sono pregiudizievoli anche al rilascio e rinnovo di titoli per l'autorizzazione del soggiorno sul territorio nazionale (anche da questa sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V *bis*, 27 aprile 2022, n. 5130; Consiglio di Stato, sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8734).

CONCORSI PUBBLICI

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 10 ottobre 2022, n. 12803

1. Commissione di concorso - voto o giudizio attribuito a prove o titoli – costituisce giudizio tecnico discrezionale – sufficienza motivazionale – sussiste.
2. Commissione di concorso – valutazioni – sindacabilità del giudice amministrativo – ipotesi – limiti – individuazione.
3. Commissione esaminatrice – rilevanza e valutazione dei titoli dei candidati – ampia discrezionalità – sussiste – sindacabilità sotto il profilo della legittimità – condizioni – specificazione.

1. Nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame, il voto o il giudizio, attribuito alle prove o ai titoli, esprime il giudizio tecnico discrezionale della commissione competente, contenendo in se stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni; sotto il profilo della sufficienza motivazionale (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19 novembre 2018, n. 11164; Consiglio di Stato, sez. IV, 1° agosto 2018, n. 4745).
2. Le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame nei pubblici concorsi non sono sindacabili dal giudice amministrativo nel merito del contenuto del giudizio reso, ma unicamente sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento di fatti, o di contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità (T.A.R. Lazio, Roma, 21 dicembre 2019, n. 14712; Consiglio di Stato, IV, 29 novembre 2016, n. 5016).
3. La commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i pun-

teggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.

DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 22 luglio 2022, n. 730

Dichiarazione di ospitalità – art. 7 d.lgs. n. 286/1998 – accertamento da parte di Ufficio pubblico – non prevista – costituisce attestazione di presenza del cittadino straniero – va escluso.

La dichiarazione di ospitalità resa all'Ufficio di Polizia municipale, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 286/1998, non attesta che lo straniero indicato in quella dichiarazione sia stato effettivamente ospitato presso l'abitazione del dichiarante nella data (o dalla data) indicata né che, più in generale, sia stato effettivamente presente a quella data sul territorio nazionale, trattandosi di circostanze riferite da un soggetto privato e non da un organismo pubblico, estranee alla sfera di cognizione dell'Ufficio ricevente e non precedute né seguite da alcun atto accertamento da parte del medesimo Ufficio, non essendo richiesto dalla legge che lo fossero.

ELETTORALE

T.A.R. Piemonte, sez. II, 29 settembre 2022, n. 764

Elezioni amministrative – comuni con meno di 5 mila abitanti – liste di candidati – rappresentanza di genere – necessità – specificazione.

Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, va ammessa la lista di candidati che rispetta l'obbligo di rappresentanza di entrambi i generi, anche nel caso in cui uno dei due generi sia rappresentato in misura superiore a 2/3.

T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 5 ottobre 2022, n. 2736

1. Contestazione delle decisioni assunte dal seggio elettorale – onere probatorio – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – costituisce principio di prova.
2. Voto espresso con modalità anomale – valutazione dei motivi – riconoscibilità del votante – va ritenuta solo laddove l'anomalia non sia giustificabile per motivi diversi dalla volontà dell'elettore.
3. Errata indicazione del prenome del candidato – inesistenza di altri candidati con il medesimo cognome – non costituisce ipotesi d riconoscimento.

1. Qualora non vi sia contestazione dell'esposizione dei fatti contenuta nel verbale delle operazioni elettorali, ma il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio elettorale siano il frutto di un'errata (e perciò illegittima) applicazione della normativa che regola le operazioni in questione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, prodotta a sostegno del ricorso elettorale, potrà considerarsi principio di prova idoneo a legittimare la richiesta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie (Con-

siglio di Stato, sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4523).
2. L'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell'elettore occorse nell'indicare un determinato simbolo, nell'apporre il crocesegno o nell'indicare il nominativo del candidato suffragato (Consiglio di Stato, sez. III, 2 novembre 2020, n. 6749).
3. L'erronea indicazione del prenome del candidato, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, non implica di per sé alcuna incertezza in ordine alla volontà dell'elettore né configura un mezzo di riconoscimento, tale errore ben potendo essere un mero difetto mnemonico, non improbabile poiché il voto di preferenza non necessariamente riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (Consiglio di Stato, sez. II, 19 luglio 2021, n. 5428 con richiami a sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474; 19 maggio 2016, n. 2067).

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 6 ottobre 2022, n. 12703

1. Operazioni elettorali – contestazione del risultato – onere probatorio – non può essere assolto in modo generico – elementi indiziari – devono essere attendibili – attività acquisitiva del giudice.
2. Regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali – violazione – rilevanza – solo se comportano l'inattendibilità dei risultati elettorali.

1. Sebbene in sede di contenzioso elettorale l'onere della prova va valutato con minor rigore, i motivi non possono essere dedotti in forma generica, risolvendosi, in supposizioni o illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali. L'onere della prova gravante sul ricorrente, imposto dall'art. 40 comma 1, lett. *c*), c.p.a., in rapporto all'art. 64, comma 1, c.p.a., può fondarsi su elementi indiziari, purché essi siano dotati, però, della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice.
2. Le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale (Consiglio di Stato, sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863). Infatti, nelle operazioni elettorali vanno considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che non incidono sulla libera espressione del voto in quanto, rispetto a tali inesattezze, deve prevalere l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale.

ENTI LOCALI

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 agosto 2022, n. 11143

1. Revoca di assessore comunale – provvedimento del sindaco – costituisce atto di alta amministrazione – impugnabilità – sussiste.
2. Rapporto di collaborazione tra sindaco ed assessori – fine del rapporto fiduciario – revoca della nomina – scelta discrezionale del sindaco – sussiste.
3. Rapporto fiduciario – compromissione – revoca dell'assessore – indicazione generica dei motivi politici – necessità.

1. L'atto sindacale di revoca dell'assessore comunale è un atto di alta amministrazione e non un atto politico, con suo conseguente assoggettamento al sindacato del Giudice amministrativo e all'obbligo di motivazione.
2. La revoca degli assessori comunali rientra nella piena scelta discrezionale del Sindaco, caratterizzandosi per il rapporto di fiducia fra il Sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con lui nell'amministrazione dell'ente locale anche come delegati, assegnati ai vari assessorati.
3. La compromissione del rapporto fiduciario tra il sindaco e l'assessore può sì giustificare la revoca dell'incarico assessorile, ma purché sia accompagnata da un'indicazione, anche soltanto generica, dei fatti o delle ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare che hanno eziologicamente leso il vincolo di fiducia.

PERMESSO DI SOGGIORNO

T.A.R. Puglia, Bari, sez. unite, 12 settembre 2022, n. 1202

Presentazione di documenti falsi – revoca del permesso di soggiorno – costituisce atto dovuto.

A norma dell'art. 9, comma 7, lett. *a*), del decreto legislativo n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno deve essere revocato qualora venga acquisito fraudolentemente con presentazione di documentazione falsa (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 15 febbraio 2018, n. 207; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 29 febbraio 2012, n. 325).

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I stralcio, 30 settembre 2022, n. 12453

Istanza di rilascio del permesso di soggiorno – precedenti penali del richiedente – condanna in materia di stupefacenti – provvedimento di diniego – necessità – sussiste.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 le condanne in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario, qualunque sia la pena detentiva riportata. Per il grave disvalore che il legislatore attribuisce ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica non rileva nemmeno la concessione della sospensione condizionale: in presenza anche una sola di siffatte condanne, non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all'Amministrazione, che deve dare immediata applicazione al disposto normativo (Consiglio di Stato, sez. III, 1° agosto 2017, n. 3869).

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 17 ottobre 2022, n. 13214

Contenuto del provvedimento – mancata o erronea indicazione delle norme di legge – invalidità – non sussiste.

La mancata o erronea indicazione delle norme di legge su cui il provvedimento si fonda non costituisce *ex se* ragione di invalidità dell'atto amministrativo (Consiglio di Stato, sez. V, 26 novembre 1994, n. 1389 e 26 ottobre 1979, n. 632; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 27 aprile 1999, n. 229), potendo al più trattarsi di mera irregolarità, che non influisce in alcun caso sul contenuto del provvedimento.

PROCESSO ELETTORALE

T.A.R. Piemonte, sez. II, 29 settembre 2022, n. 765

1. Contenzioso elettorale – giurisdizione del giudice ordinario ed amministrativo – criterio di ripartizione – individuazione.
2. Contestazione dei risultati elettorali – ammissibilità del ricorso – requisiti – onere probatorio – specificazione – rilievi generici – inammissibilità.

1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a tutti gli atti del procedimento elettorale, dall'emanazione dei comizi elettorali sino alla proclamazione degli eletti, restando attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie nelle quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali quelle che si riconnettono al diritto di elettorato attivo o che concernono ineleggibilità, decadenze e incompatibilità.
2. Ai fini della ammissibilità del ricorso in materia elettorale, il ricorrente deve addurre, ai sensi dell'art. 40 c.p.a., censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 giugno 2022, n. 5368).

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 26 luglio 2022, n. 11286

Contenuto del provvedimento – pluralità di motivazioni – impugnazione – illegittimità dell'atto – deve riguardare tutte le ragioni sostenute dall'amministrazione.

Nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto la fondatezza anche di una sola di esse; un atto amministrativo plurimotivato resiste all'annullamento in sede giurisdizionale se risulta sussistente anche una sola delle ragioni che

lo sorreggono (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 settembre 2021, n. 6470; Consiglio di Stato, sez. IV, 30 agosto 2021, n. 6115; T.A.R. Lazio, sez. V *bis*, 8 luglio 2022, n. 9418).

PUBBLICO IMPIEGO

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 17 ottobre 2022, n. 13157

1. Privatizzazione del pubblico impiego – procedura di conferimento di incarico dirigenziale – esercizio dei poteri del datore di lavoro – equiparazione a concorso pubblico – va esclusa – contestazione – giurisdizione del giudice ordinario – sussiste.
2. Privatizzazione del pubblico impiego – conferimento di incarico dirigenziale – giurisdizione amministrativa – ipotesi residuale – individuazione.

1. La procedura indetta dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, per il conferimento di incarichi dirigenziali, dopo la privatizzazione del pubblico impiego, è sottratta dal *genus* dei pubblici concorsi, per rientrare nell'ambito delle procedure gestite dalla p.a. con poteri propri del datore di lavoro, venendo in rilievo una procedura di tipo idoneativo, basata sulla valutazione dei curricula dei candidati ai fini del perseguimento degli obiettivi e dei programmi prefissati per l'incarico da assegnare, e non di tipo selettivo-comparativo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 4 aprile 2022, n. 3857; Corte App. Firenze, n. 814/2022).

2. In tema di conferimenti di incarichi dirigenziali, la residuale giurisdizione amministrativa in materia debba essere circoscritta ai soli casi in cui nel giudizio siano oggetto di impugnazione atti di macro-organizzazione, espressione della spendita di poteri autoritativi di stampo pubblicistico mediante i quali "le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi" (Cassazione, Sez. Un., sentenze 4 marzo 2020, n. 6076; 28 febbraio 2019, n. 6040; 27 febbraio 2017, n. 4881; 8 giugno 2016, n. 11711; 3 novembre 2011, n. 22733).

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12 settembre 2022, n. 11801

Documento del privato – sottoscrizione mediante firma digitale – equiparazione a dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà – non sussiste.

L'apposizione nel documento della firma digitale non integra il valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. Infatti, la modalità di sottoscrizione del documento, in forma digitale, investendo esclusivamente il profilo inerente alla provenienza soggettiva dell'atto e alla riferibilità al sottoscrittore medesimo delle eventuali dichiarazioni ivi contenute, non può valere ad integrare una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dei citati artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

DOMANDE & RISPOSTE

a cura della Redazione

ATTESTAZIONE SOGGIORNO PERMANENTE SOGGETTO INVALIDO

Una signora rumena ha chiesto per sé e per il figlio quarantenne il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente. Per la signora non ci sono problemi in quanto ha prodotto documentazione esaustiva. Il figlio, iscritto in anagrafe dal settembre 2018 con la madre, risulta invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (come da verbale di Commissione medica INPS). Si chiede se si possa rilasciare anche al figlio l'attestazione di soggiorno permanente e, se sì, sulla base della sola documentazione medica anche se lo stesso non ha maturato 5 anni di soggiorno legale. Ovviamente è già agli atti documentazione da cui risulta il rapporto di filiazione.

L'acquisizione del diritto di soggiorno permanente presuppone che il cittadino dell'Unione abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per almeno cinque anni sul territorio nazionale.
Il decreto legislativo n. 30/2007 contempla alcuni casi per cui i cittadini dell'Unione possono acquisire un diritto di soggiorno permanente prima di aver soggiornato cinque anni in Italia. Fra questi vi è il caso della sopravvenuta incapacità lavorativa permanente che riguarda il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e che cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.
Tale ipotesi di maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente sarebbe applicabile al caso oggetto del quesito solo se il figlio quarantenne:

- avesse esercitato per almeno due anni un lavoro subordinato o autonomo in Italia; e
- avesse abbandonato l'attività a causa del sopraggiungere di questa incapacità lavorativa permanente.

Se non ricorrono queste condizioni, il signore avrà diritto al soggiorno permanente solamente dopo aver maturato un soggiorno legale e continuativo sul territorio italiano per un arco temporale pari ad almeno 5 anni, che presumibilmente dovrebbe maturare nel mese di settembre del prossimo anno, qualora fosse effettivamente arrivato in Italia nel settembre 2018. Occorre fare sempre riferimento al soggiorno legale che potrebbe essere iniziato anche prima dell'iscrizione anagrafica.
Il signore, se a carico della madre, rientra nel concetto di familiare per cui per verificare il soggiorno legale occorrerà fare riferimento ai requisiti della madre:

- se la madre è stata lavoratrice nei cinque anni di soggiorno del figlio, ciò sarà sufficiente per la maturazione del soggiorno permanente;
- se la madre non è lavoratrice, occorrerà verificare il possesso di risorse economiche e la copertura sanitaria (pubblica o privata) per entrambi per tutto il periodo di cinque anni.

CAMBIO COGNOME A PERSONA RUMENA ISCRITTA IN APR IN SEGUITO A PRESENTAZIONE DI NUOVI DOCUMENTI

In data 10 febbraio 2004 in questa APR è stata iscritta una cittadina rumena unitamente al marito ed ai figli, con il cognome acquisito in seguito al matrimonio. Ora la signora ha divorziato e chiede di cambiare e ripristinare il cognome originario. A tal proposito ha consegnato la copia, debitamente tradotta ed apostillata, della sentenza di divorzio, da dove si impone il ripristino del cognome originario, nonché la carta d'identità rilasciata dal suo comune di appartenenza in Romania. La signora ha messo per iscritto la sua richiesta. È corretto il cambio del cognome sia in APR che con una nota sull'Attestazione di Soggiorno Permanente per Cittadino dell'Unione europea?

La cittadina rumena deve essere registrata in anagrafe con le generalità che sono attribuite secondo la legge del proprio Stato e che sono documentate dalla carta d'identità.
Correttamente il vostro ufficio ha fatto presentare alla signora un'istanza, corredata della necessaria documentazione, indirizzata all'ufficiale d'anagrafe con la quale si chiede di aggiornare le generalità sulla scheda individuale e sulla scheda di famiglia presenti in ANPR.
La presentazione dell'istanza da parte dell'interessata avvia un procedimento amministrativo finalizzato alla registrazione in anagrafe dell'avvenuta variazione di generalità. Il termine di conclusione di tale procedimento amministrativo non è stabilito da nessuna disposizione, pertanto si ritiene debba applicarsi il termine residuale di 30 giorni previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'ufficiale d'anagrafe accoglie l'istanza con l'adozione di un provvedimento, anche in forma semplificata, e successivamente procede all'aggiornamento in ANPR delle generalità sulla base della documentazione presentata a supporto della richiesta. Il provvedimento dovrà essere infine comunicato all'interessata.
Relativamente al soggiorno permanente, l'interessata potrà richiedere il rilascio di un nuovo attestato, con le nuove generalità.

CARTA IDENTITÀ

Si può fare una carta d'identità valida per l'espatrio a una minorenne di 16 anni affidata ai nonni?

Per rispondere al quesito occorre partire dalla normativa e in particolare dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 per cui non possono ottenere il passaporto coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare.
Occorre quindi capire se i genitori abbiano conservato o meno la responsabilità genitoriale sulla minore.
Se l'esercizio della responsabilità genitoriale è rimasto ai genitori, per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio occorre acquisire sia l'assenso di entrambi i genitori sia l'assenso del nonno, quale persona affidataria. In mancanza di uno degli assensi previsti è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Se invece è stato nominato il tutore, sarà quest'ultimo che dovrà esprimere l'assenso all'espatrio del minore, oltre al nonno quale affidatario.

MATRIMONIO IN CONSOLATO STRANIERO DI CITTADINA STRANIERA DIVENUTA SUCCESSIVAMENTE ITALIANA: POSSIBILITÀ DI TRASCRIZIONE

Una cittadina di origina indiana, divenuta italiana il 7 luglio 2022, presenta ai fini della trascrizione un certificato di matrimonio celebrato presso il Consolato indiano di Milano con la sola dichiarazione di formulazione di matrimonio secondo la legge estera dei matrimoni del 1969 e senza espressa dichiarazione di volersi prendere in marito e moglie redatto in inglese e italiano, regolarmente apostillato dalla Prefettura. È trascrivibile nei registri di stato civile?

Si richiama, di seguito, il parere del Ministero dell'interno, riportato nel Nuovo Massimario, al paragrafo 16.2.1:
"L'art. 63, comma 2, lett. d*) del d.P.R. 396/2000 prevede la possibilità di trascrivere nei registri relativi agli atti di matrimonio quelli celebrati in Italia presso i consolati stranieri fra cittadini stranieri quando tra l'Italia e lo Stato straniero è stata stipulata una convenzione consolare che permette al console di celebrare matrimoni nello Stato in cui ha sede il consolato straniero, o lo Stato straniero abbia aderito alla Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902, per regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio. Qualora il matrimonio celebrato non rientri in questi casi, per cui non sia stato possibile effettuare la trascrizione ai sensi del citato art. 63, comma 2, lett.* d*), e successivamente entrambi i coniugi (o anche uno di essi) acquisisca la cittadinanza italiana, si ritiene possibile poter procedere alla trascrizione dello stesso, previa verifica che non contrasti con principi e disposizioni inderogabili stabiliti dalla legislazione italiana, in quanto la trascrizione del predetto atto in Italia diviene un atto dovuto anche ai sensi dell'art. 130 del codice civile, per dimostrare lo stato di coniugio, qualora gli interessati abbiano conservato il possesso di stato conforme all'atto di celebrazione del matrimonio da trascrivere. A tal fine il matrimonio, se valido ed efficace nello Stato straniero di provenienza dei neo cittadini, va trasmesso per la trascrizione in Italia, previa traduzione e legalizzazione, dalla nostra autorità diplomatica o consolare all'estero".*
In pratica, l'ufficiale dello stato civile dovrà ricevere l'atto di matrimonio dalla nostra autorità diplomatica o consolare nello Stato estero di provenienza e nel cui Consolato in Italia era stato celebrato il matrimonio. L'atto, in regola con le norme sulla legalizzazione e traduzione, dovrà essere trascritto in parte II serie C del registro degli atti di matrimonio e si potrà procedere all'aggiornamento anagrafico ed al rilascio di certificazioni in merito. Ovviamente, sarà cura dei coniugi interessarsi in tal senso, non dell'ufficiale dello stato civile.

RICHIESTA INDIRIZZI

Un patronato sindacale di lavoratori agricoli chiede, al fine dell'invio della comunicazione agli stessi delle modalità per la presentazione della domanda di disoccupazione agricola, gli indirizzi di residenza dei lavoratori suddetti (allega file excel con circa 165 nominativi da completare con l'indirizzo di residenza); l'elenco è stato fornito al patronato dall'Inps. Si chiede se questo ufficio è tenuto ad effettuare la ricerca degli indirizzi di residenza richiesti ed eventualmente con che modalità.

Nel caso oggetto del quesito il patronato ha necessità di conoscere la residenza anagrafica dei propri assistiti per procedere alla presentazione della domanda di disoccupazione agricola. Tuttavia la modalità scelta per l'ottenimento di tali informazioni non è quella corretta, in quanto l'ufficiale d'anagrafe può fornire informazioni solo mediante il rilascio di certificazione anagrafiche, soggette all'assolvimento dell'imposta di bollo.
Si può suggerire al patronato di acquisire dagli interessati l'autocertificazione della residenza e successivamente di controllare tale dichiarazione con l'ufficio anagrafe secondo la procedura dettata dall'articolo 71, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recentemente modificato dall'articolo 30-*bis* del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto "decreto semplificazioni").
Tale norma prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di fornire conferma scritta al privato che richieda il controllo di una dichiarazione sostitutiva dallo stesso acquisita. Prima della modifica introdotta dal citato articolo 30-*bis* del decreto legge n. 76/2020, era previsto un sistema di riscontro solo previa definizione di appositi accordi fra il privato e l'amministrazione certificante. Oggi invece il soggetto privato che accetta un'autocertificazione ha diritto di richiedere conferma scritta di quanto dichiarato, purché tale richiesta sia corredata dal consenso del dichiarante.

RICONOSCIMENTO RICEVUTO DA ALTRO COMUNE, PUÒ ESSERE CONTESTATO DALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE CHE DEVE ANNOTARLO?

È stato trascritto nel 2020 in questo Comune, in Parte 2 A, un atto di nascita di una bambina riconosciuta dalla sola madre. Oggi arriva dal Comune in cui è nata la bambina e che ha formato l'atto in Parte I la richiesta di annotazione di riconoscimento della bambina da parte della seconda mamma. Le due donne sono unite civilmente e sono residenti in questo Comune con la bambina.
Si chiede qual è la procedura da seguire da parte di questo Comune, in particolar modo, non essendo previsto nel nostro ordinamento la filiazione da genitori dello stesso sesso, se la segnalazione al Prefetto e al Procuratore della Repubblica diventa obbligatoria, oppure se il sindaco può decidere di ometterla.

È certamente fondato il dubbio dell'ufficiale di stato civile chiamato ad annotare un riconoscimento di filiazione ricevuto da altro ufficiale di stato civile che, alla luce del quadro giuridico attuale e della recente giurisprudenza, appare illegittimo, e sono comprensibili le perplessità nel dover dare seguito a tale incombenza. Tuttavia, pur in presenza di normativa e giurisprudenza che avrebbero dovuto impedire all'ufficiale dello stato civile di ricevere la dichiarazione di riconoscimento da parte del secondo genitore dello stesso sesso, è indubbio che una volta formato l'atto di riconoscimento, gli effetti si erano prodotti ed il rapporto di filiazione instaurato a seguito della chiusura e sottoscrizione dell'atto da parte dell'ufficiale dello stato civile. In proposito l'art. 43, d.P.R. n. 396/2000, al comma 1 prevede che il riconoscimento è annotato a margine dell'atto di nascita e che se la nascita era stata registrata in altro comune, l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto il riconoscimento ne trasmetterà copia, ai fini dell'annotazione, all'ufficiale dello stato civile dove risulta l'atto di nascita: non sono

previste opzioni, né la possibilità di entrare nel merito del riconoscimento che è già avvenuto ed è pienamente efficace, viene solamente indicata la procedura per far risultare annotato il riconoscimento a margine dell'atto di nascita. Se, dunque, l'atto di riconoscimento ha immediata efficacia costitutiva, se non può essere modificato in sede di autotutela da parte dello stesso ufficiale dello stato civile che lo ha formato, se neanche il Prefetto od il Ministro dell'interno possono modificare l'atto così formato, se è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria per qualsiasi rettificazione di tale atto, si comprende benissimo come sia esclusa qualsiasi possibilità di intervento da parte di altro ufficiale di stato civile chiamato ad eseguire gli adempimenti successivi, pure chiaramente indicati dal regolamento di stato civile (come confermato dal Tribunale di Roma, sez. I civ., con sentenza 2 aprile 2021). In sostanza, l'ufficiale di stato civile non può effettuare alcun sindacato sull'operato di altro ufficiale di stato civile, in quanto non consentito dal alcuna disposizione normativa, tanto che tale sindacato non è previsto neanche a favore del Prefetto o del Ministro dell'interno. Non solo, ma la mancata annotazione non comporta l'inefficacia del riconoscimento, ma impedisce solamente che sia soddisfatto il requisito della pubblicità degli atti di stato civile, in quanto un eventuale estratto di nascita che fosse rilasciato non potrebbe riportare la genitorialità non annotata: risulterebbe, cioè, solamente danneggiata la certificabilità dell'atto, non la sostanza ed efficacia dello stesso. Ovviamente, quanto sopra non esime l'ufficiale dello stato civile che ha provveduto all'annotazione, dal trasmettere un dettagliato rapporto al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica (adempimento obbligatorio a cura dell'ufficiale di stato civile), al fine di consentire a quest'ultimo di attivarsi per l'annullamento del riconoscimento, tramite la procedura di rettificazione ai sensi dell'art. 95, d.P.R. n. 396/2000.

TRASCRIZIONE ATTO DI MATRIMONIO CELEBRATO ALL'ESTERO

Un neocittadino ha richiesto la trascrizione del suo atto di matrimonio celebrato in Marocco, suo paese natio. Ai fini della trascrizione ha presentato copia dell'atto testimoniante la sussistenza dei vincoli coniugali, regolarmente tradotto e legalizzato. Il nostro ufficio potrebbe procedere alla trascrizione dello stesso alla stregua di quanto avviene per la traduzione di un certificato di matrimonio?

Il caso esposto nel quesito è contemplato dalla circolare del Ministero dell'interno n. 25 del 13 ottobre 2011. La richiamata circolare riconosce che in alcuni paesi (es: Marocco) l'atto di riconoscimento del matrimonio ai fini civili non contiene l'espresso accertamento della volontà degli sposi di unirsi in matrimonio, ma si configura come atto di accertamento della sussistenza del vincolo matrimoniale, sulla base di dichiarazioni effettuate solo da uno dei coniugi, e confermate da testimoni, o anche direttamente dai soli testimoni.
Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero di giustizia, evidenzia la necessità di verificare che, nella sostanza, il matrimonio sia stato contratto volontariamente da entrambi gli sposi. A tal fine la circolare impone di fare presentare la richiesta di trascrizione dell'atto straniero all'ufficiale dello stato civile da entrambi i coniugi, personalmente o tramite delega. Tale richiesta dovrà con-

tenere l'espressa dichiarazione di volontà dei medesimi di procedere alla trascrizione, con ciò implicitamente confermando la sussistenza della volontà di entrambi in relazione al vincolo matrimoniale precedentemente contratto.

TRASCRIZIONE DI MATRIMONIO DI PERSONE DELLO STESSO SESSO, AVVENUTO ALL'ESTERO

Cittadino proveniente dal Brasile, qui residente dal 2016 italiano iure sanguinis ora chiede la trascrizione del suo matrimonio contratto il 9 marzo 2022 all'estero (Brasile) con persona dello stesso sesso. Come si procede? Trascrivendo il matrimonio nei Registri delle Unioni Civili? E per quanto attiene il rilascio dei certificati e degli estratti si dovrà rilasciali in che forma (matrimonio o unione civile)? E ancora per le conseguenti registrazioni anagrafiche i rapporti di parentela e l'indicazione dello stato civile dovranno essere quelli utilizzati per le unioni civili (unito civilmente) o per il matrimonio?

Innanzitutto il documento originale deve essere apostillato: dalla traduzione non risulta tradotta la parte relativa all'apostille, quindi se manca tale formalità, non si potrà procedere alla trascrizione in quanto si tratta di un requisito formale indispensabile per il nostro ordinamento. In merito agli effetti, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, prima sezione civile del 14 maggio 2018, n. 11696 che ha precisato che il cittadino italiano che, all'estero, avesse contratto matrimonio, o costituito unione civile, o altro istituto analogo, con altro cittadino italiano o con cittadino straniero, nel momento in cui otterrà il riconoscimento e la trascrizione dell'atto, vedrà prodursi gli effetti previsti dal nostro ordinamento e la conversione in unione civile, senza che questo possa significare un minore valore alla vita familiare della coppia. Alla luce della sentenza della Cassazione risulta sicuramente più chiaro e definito il quadro delineato dal legislatore: gli effetti del vincolo sorto all'estero tra un cittadino italiano con altro italiano o con uno straniero dello stesso sesso, saranno esclusivamente quelli dell'unione civile. La trascrizione del matrimonio avverrà nel registro delle unioni civili, a norma dell'art. 63, comma 2, lett. *c*) e *c bis*), d.P.R. n. 396/2000, e dell'art. 134-*bis*, comma 3, lett. *a*), r.d. n. 1238/1939, secondo la formula n. 193-*quinquies* del d.m. 27 febbraio 2017, e tale unione sarà annotata a margine dell'atto di nascita utilizzando la formula n. 139-*bis* dello stesso d.m. 27 febbraio 2017, il cui testo riporta solamente unione civile senza alcun richiamo al matrimonio contratto all'estero. L'aggiornamento anagrafico indicherà uniti civilmente.

TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DOPO IL TERMINE PREVISTO

Con protocollo in data odierna si è ricevuta la convenzione di negoziazione assistita autorizzata dal procuratore in data 24 giugno 2022 come si evince dal timbro apposto. Tale convenzione viene inviata, quindi, 18 giorni dalla data di trasmissione. Vista la circolare 19/2014 che cita: "Da tale innovazione discende che l'ufficiale dello stato civile dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l'accordo autorizzato, ai fini dei conseguenti adempimenti e, trascorso il termine

di dieci giorni, dovrà avviare l'iter per l'irrogazione delle sanzioni a carico del legale che abbia violato l'obbligo di trasmissione entro il predetto termine, sanzioni peraltro ridotte, in sede di conversione, da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000". Si chiede quale sia l'iter da seguire dall'ufficiale dello stato civile a seguito della trasmissione oltre i termini di legge.

Occorre procedere alla stesura di un verbale di contestazione di illecito amministrativo alla parte, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. La norma citata ha introdotto un sistema organico di depenalizzazione – la trasformazione dell'illecito da penale a violazione amministrativa – ed ha posto norme generali in materia di procedimento sanzionatorio, costituendo il riferimento normativo principale per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Gli articoli della norma su cui dovremo concentrare la nostra attenzione, in quanto saranno di nostra competenza, sono l'articolo 14, inerente al verbale d'accertamento e la sua notificazione, l'articolo 16 che tratta del pagamento della sanzione e l'articolo 17, riguardante l'obbligo del rapporto. Il verbale di accertamento è un atto amministrativo che rientra nella categoria degli atti di accertamento; ed è altresì un atto pubblico, cioè un atto fornito di pubblica fede per quanto l'organo accertatore attesta essere avvenuto in sua presenza o essergli stato dichiarato. Mancando una specifica indicazione normativa, la destinazione dei proventi è di competenza statale. Una volta inviato il verbale di accertamento all'avvocato, resta ancora l'obbligo del rapporto, l'articolo 17, l. 689/1981, che scatta nel momento in cui il trasgressore non paghi l'oblazione entro i sessanta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento; o perlomeno, non fornisca all'USC la prova dell'intervenuto pagamento. È questo un atto di impulso da inviare alla competente Autorità – la Prefettura, a cui l'articolo 17, l. 689/1981 assegna la competenza residuale in materia – per consentire alla stessa la prosecuzione del procedimento ed arrivare alla produzione di un atto che potrà diventare titolo esecutivo. L'USC, o meglio in questo caso l'organo accertatore, ha novanta giorni di tempo per notificare il verbale all'avvocato - trasgressore (360 giorni di tempo l'avvocato avesse residenza estera). Il *dies a quo* è la data dell'accertamento, la data in cui si redige il verbale. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, abbiamo già menzionato l'obbligo del rapporto alla Prefettura competente per territorio. Si suggerisce di effettuare la notifica del verbale di accertamento con modalità telematica, controllando la validità dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata desumibile dall'INI-PEC e firmando digitalmente il verbale di accertamento. In alternativa è possibile ricorrere alla notificazione a mezzo posta, nel rispetto delle norme previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, utilizzando le apposite buste e cartoline verdi e rivolgendosi esclusivamente al "fornitore del servizio universale" (Poste Italiane).

GENNAIO-FEBBRAIO 2023

NEL MESE DI GENNAIO

Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: "I Comuni (...) deliberano mensilmente il riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria".

Riferimenti normativi:
- art. 2, comma 1, d.m. 31.7.1995

Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: invia, nel mese di gennaio "di ciascun anno solare al competente Ufficio comunale incaricato del servizio manutenzione del patrimonio forestale i modelli AP.1 relativi alle iscrizioni per nascita del semestre precedente, per i successivi adempimenti di competenza (...)".
Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

Riferimenti normativi:
- legge 29.1.1992, n. 113
- circolare MIACEL 3.11.1992, n. 19 (92)

Carta d'identità

"Deve essere affisso, nella casa comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso per ricordare che le carte di identità hanno la validità di 10 anni ovvero di 5 o 3 anni, a norma dell'art. 3 della legge di p.s. e che pertanto coloro che posseggono carte di identità scadute non possono servirsene se non provvedono per la rinnovazione".

Riferimenti normativi:
- art. 290 r.d. 6.5.1940, n. 635

Elettorale

La Giunta comunale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nel mese di gennaio, la regolare tenuta dello schedario elettorale.

Riferimenti normativi:
- art. 6, comma 6, d.P.R. 20.3.1967, n. 223
- par. 79 circolare Min. interno 1.2.1986, n. 2600/L

1° GENNAIO

Leva militare

Sindaco: il 1° gennaio deve con apposito manifesto, render noto: ai giovani che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati; ai genitori e tutori dei giovani predetti, l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista suddetta.
Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nella lista di leva possono essere diffuse, oltre che con il manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione. Il manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nella lista di leva.

Riferimenti normativi:
- art. 1932 d.lgs. 15.3.2010, n. 66

Stato civile

Ufficiale dello stato civile: "I registri sono chiusi dall'ufficiale dello stato civile, alla fine di ogni anno, con processo verbale scritto e sottoscritto nel mattino del primo gennaio di ciascun anno immediatamente dopo l'ultimo atto. Nel verbale di chiusura è indicato il numero degli atti contenuti in ciascun registro".

Riferimenti normativi:
- art. 32 r.d. 9.7.1939, n. 1238 e art. 109, comma 2, RSC
- FORM. 201 e 202 d.m. 5.4.2002

Ufficiale dello stato civile: "Eseguita la chiusura dei registri, l'ufficiale dello stato civile forma per ciascun originale di essi un indice, secondo

l'ordine alfabetico dei cognomi, di coloro a cui gli atti si riferiscono (...)" e trasmette il secondo originale dei registri, unitamente al fascicolo allegato a ciascun atto contenente i documenti ricevuti o acquisiti dall'ufficiale dello stato civile, al Prefetto, per il deposito presso il suo ufficio.

Riferimenti normativi:
- art. 33 r.d. 9.7.1939, n. 1238 e art. 109, comma 2, RSC
- art. 1, comma 2, d.m. 27.2.2001

ENTRO LA PRIMA DECADE DI GENNAIO

Elettorale

Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale*: prima tornata della revisione dinamica.
Devono essere apportate alle liste elettorali le seguenti variazioni:
- cancellazioni riguardanti:
  - *a)* i cittadini deceduti o che abbiano perso la cittadinanza italiana
  - *b)* i cittadini che abbiano perso il diritto elettorale
  - *c)* i cittadini che abbiano trasferito o avuta ripristinata la residenza in altro Comune
  - *d)* i cittadini residenti all'estero da cancellare a seguito di decisioni della C.E. circ. su ricorsi presentati dagli stessi
  - *e)* gli elettori che risultano iscritti nelle liste elettorali con generalità errate
- iscrizioni alle quali non corrisponda un provvedimento di cancellazione.

Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmesso al Prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale.
I provvedimenti del responsabile dell'Ufficio elettorale relativi alle variazioni per perdita della cittadinanza italiana e per perdita del diritto elettorale devono essere notificati agli interessati entro dieci giorni dalla loro adozione, per mezzo di comunicazioni conformi al Mod. 6/D.
Il verbale del responsabile dell'Ufficio elettorale relativo alle cancellazioni dalle liste elettorali per emigrazione e alle iscrizioni alle quali non corrisponda un provvedimento di cancellazione, unitamente all'elenco degli elettori cancellati, all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, viene depositato nella segreteria del Comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il Sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da pubblicare nell'albo comunale ed affiggere in altri luoghi pubblici.
È necessario procedere alla notificazione dei provvedimenti di iscrizione relativi agli elettori residenti definitivamente all'estero.
Inoltre occorre inviare ai Comuni di emigrazione, per via telematica, il Mod. 3D.

Riferimenti normativi:
- artt. 29 e 32 d.P.R. 20.3.1967, n. 223
- capitolo XIII circolare Min. interno 1.2.1986, n. 2600/L
- circolare MIAITSE 13.2.2002, n. 6/2002
- decreto Min. interno 12.2.2014 (*G.U.* 25.2.2014, n. 46)

(*) Art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*G.U.* n. 300 del 28.12.2007, s.o. n. 285).
"Le funzioni della Commissione elettorale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle Commissioni elettorali comunali e delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale".

ENTRO IL 15 GENNAIO

Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: comunicazione mensile delle variazioni anagrafiche all'ASL. *Cfr. adempimento corrispondente di febbraio*.

Anagrafe – Stato civile

Ufficiale dello stato civile: deve "(...) trasmettere all'Ufficio del registro (ora Agenzia delle entrate) competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l'elenco delle persone residenti nel Comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna".

Riferimenti normativi:
- art. 48 d.P.R. 31.10.1990, n. 346

Carta d'identità elettronica (CIE)

Entro i primi giorni del mese successivo del trimestre di riferimento occorre effettuare la comunicazione del riepilogo trimestrale dei versamenti accedendo al "Portale pagamenti CIE", raggiungibile tramite internet al seguente indirizzo:
https://pagamenticie.cnsd.interno.gov.it,
secondo le modalità indicate nel "Manuale operativo" allegato alla circolare del Ministero dell'interno n. 4/2020 del 6 marzo 2020.

Riferimenti normativi:
- art. 2, comma 2, lett. *a)*, decreto MEF 25.5.2016 (*G.U.* 16 giugno 2016, n. 139)
- circolare Min. interno 4.7.2016, n. 11
- circolare Min. interno 6.3.2020, n. 4
- circolare Min. interno 28.5.2021, n. 27

Carta d'identità elettronica (CIE)

Entro il 15° giorno lavorativo del mese, il Comune, per ciascuna carta d'identità emessa, deve riversare il corrispettivo all'entrata del bilancio dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi:
- art. 2 decreto MEF 25.5.2016
- circolare Min. interno 4.7.2016, n. 11

Elettorale

Commissione elettorale comunale: le domande degli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale "vengono trasmesse alla Commissione elettorale comunale, la quale, (…) li inserisce nell'albo (…)".

A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il Sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

Commissione elettorale comunale: "L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.
A tali fini la Commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, (…), e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, (…).
In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla Commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.
Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia".
"Si sottolinea che secondo la nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 5 della richiamata legge n. 95/1989 (così come modificato dal comma 3 dell'articolo 9 della nuova legge), le modalità procedurali indicate dal nuovo articolo 6 della medesima legge n. 95/1989 dovranno essere seguite dalla Commissione elettorale comunale anche per la sostituzione delle persone cancellate dall'albo degli scrutatori. Pertanto, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio del Comune, si procederà alla sostituzione degli scrutatori scegliendoli, ai sensi della lettera *c)*, com-

ma 1, del medesimo articolo 6, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso. Al riguardo stante la previsione del deposito dell'albo entro il 15 gennaio, risulta evidente che le cancellazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 5 e le relative sostituzioni dovranno intervenire entro tale termine".

Riferimenti normativi:
- art. 3, commi 2 e 3, legge 8.3.1989, n. 95
- art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, legge 8.3.1989, n. 95

Elettorale

"Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo *delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale,* formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del Comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del Comune ha diritto di prenderne visione".

Sindaco: "Dà avviso del deposito dell'albo *delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale* nella segreteria del Comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del Comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla Commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine" *di deposito dell'albo nella segreteria*.

Riferimenti normativi:
- art. 3, commi 4 e 5, legge 8.3.1989, n. 95

Rilevazioni Istat

Stato civile: entro il 15 del mese successivo a quello dell'evento, inviare, obbligatoriamente in modalità cartacea, alla Prefettura di riferimento:
- Mod. Istat D.4 – Scheda di morte oltre il 1° anno di vita
- Mod. Istat D.4 bis – Scheda di morte nel 1° anno di vita.

Riferimenti normativi:
- istruzioni Istat

15 GENNAIO

Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: comunicare alla Questura le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante avvenute nei 15 giorni precedenti.

Riferimenti normativi:
- art. 15, comma 5, d.P.R. 31.8.1999, n. 394

ENTRO LA TERZA DECADE DI GENNAIO

Elettorale

Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale: seconda tornata della revisione dinamica.
Devono essere apportate alle liste elettorali le seguenti variazioni:
- iscrizioni riguardanti:
  - *a)* coloro che abbiano trasferito o avuta ripristinata la residenza da altro Comune
  - *b)* coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana ed abbiano già compiuto il 18° anno di età
  - *c)* i cittadini che siano risultati omessi nelle precedenti revisioni
  - *d)* i cittadini residenti all'estero, che abbiano inoltrato domanda di iscrizione o di reiscrizione ai sensi dell'art. 11
  - *e)* i cittadini già residenti all'estero che siano rimpatriati ed iscritti in anagrafe
  - *f)* i cittadini che, non iscritti o cancellati dalle liste per una causa di incapacità a carattere temporanea, abbiano riacquistato la capacità per il decorso del termine
  - *g)* i cittadini che, non iscritti o cancellati dalle liste per una causa di incapacità a carattere definitivo, abbiano riacquistato la capacità elettorale per annullamento della sentenza, amnistia, riabilitazione, nonché quelli di cui alla lettera *f)* che per i medesimi motivi abbiano riacquistato la capacità prima della scadenza del termine
  - *h)* gli elettori che dovranno essere contemporaneamente proposti per la cancellazione per rettifiche di generalità
  - *i)* i cittadini residenti all'estero da iscrivere a seguito di decisioni della C.E. circ. su ricorsi presentati dagli stessi

- cancellazione dei cittadini per i quali, dopo l'attuazione della prima tornata, sia pervenuta la documentazione comprovante la causa che determina la cancellazione stessa, ad eccezione delle cancellazioni per trasferimento della residenza in altro Comune della Repubblica, cui dovrà provvedersi esclusivamente con la prima tornata
- variazioni per trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune.

I provvedimenti del responsabile dell'Ufficio elettorale relativi alle iscrizioni per trasferimento di residenza, per acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età e per riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del Comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il Sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da pubblicare nell'albo comunale ed affiggere in altri luoghi pubblici.
Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmesso al Prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale.
I provvedimenti del responsabile dell'Ufficio elettorale relativi alle variazioni per perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale devono essere notificati agli interessati entro dieci giorni dalla loro adozione, per mezzo di comunicazioni conformi al Mod. 6/D.
È necessario procedere alla notificazione dei provvedimenti di iscrizione relativi agli elettori residenti definitivamente all'estero.

Riferimenti normativi:
- artt. 32 e 41 d.P.R. 20.3.1967, n. 223
- capitolo XIII circolare Min. interno 1.2.1986, n. 2600/L
- circolare MIAITSE 13.2.2002, n. 6/2002

30 GENNAIO

Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: comunicare alla Questura le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante avvenute nei 15 giorni precedenti.

Riferimenti normativi:
- art. 15, comma 5, d.P.R. 31.8.1999, n. 394

ENTRO IL 31 GENNAIO

Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: "Il versamento dei diritti *di segreteria* deve essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre solare nel quale sorge l'obbligo di versamento".
"Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei Comuni, (...), nonché quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile* dei Comuni, sono versate trimestralmente dagli enti locali in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (...)".

Riferimenti normativi:
- art. 2, comma 2, d.m. 31.7.1995
- art. 13 legge 23.12.1993, n. 559

(*) L'art. 110 del d.P.R. 3.11.2000, n. 396 ha abrogato gli artt. 190-191 del r.d. 9.7.1939, n. 1238 che prevedevano la riscossione dei diritti di stato civile.

Elettorale

Pubblicazione nell'albo comunale ed affissione in altri luoghi pubblici, del manifesto Mod. 7D con il quale si avvisa che "i verbali del responsabile dell'Ufficio elettorale relativi alle variazioni effettuate con la revisione dinamica (I^{a} e II^{a} tornata), unitamente alla relativa documentazione, sono depositati nella segreteria del Comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse".

Riferimenti normativi:
- art. 32, comma 6, d.P.R. 20.3.1967, n. 223
- capitolo XIII circolare Min. interno 1.2.1986, n. 2600/L
- circolare MIAITSE 13.2.2002, n. 6/2002

ENTRO IL MESE DI GENNAIO

Anagrafe

Inviare il modello Istat P.2&P.3 relativo al movimento anagrafico esclusivamente via internet collegandosi all'indirizzo:
https://gino.istat.it/anagrafe.

Riferimenti normativi:
- istruzioni Istat

Carta d'identità elettronica (CIE)

Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese, il Comune, per ciascuna carta d'identità emessa, deve riversare il corrispettivo all'entrata del bilancio dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi:
- art. 2 decreto MEF 25.5.2016
- circolare Min. interno 4.7.2016, n. 11

Elettorale

Il Presidente della Corte d'Appello, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo delle persone inidonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale e di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge n. 53/1990.
Le cancellazioni sono comunicate ai Sindaci affinché propongano, nel mese di febbraio, un numero di potenziali presidenti.

Riferimenti normativi:
- art. 1, commi 4 e 5, legge n. 53/1990

Leva militare

Sindaco: "Compilazione della lista di leva provvisoria. – La lista di leva è compilata entro il mese di gennaio, sulle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri di stato civile nonché di altri documenti ed informazioni".

Riferimenti normativi:
- art. 1935 d.lgs. 15.3.2010, n. 66

Rilevazioni Istat

Stato civile: al termine del mese successivo al mese di riferimento, i Comuni devono inviare all'Istat, esclusivamente via internet, collegandosi all'indirizzo
https://gino.istat.it/statocivile:
- Mod. Istat D.7.A – Eventi demografici di stato civile - Mensile
- Mod. Istat D.3 – Matrimoni
- Mod. Istat D.3.U – Unioni civili
- Mod. Istat SC.6-12sd – Rilevazione degli accordi extragiudiziali di separazione o divorzio.

Riferimenti normativi:
- istruzioni Istat

Stato civile

Inviare il modello Istat D.7.A annuale relativo agli eventi demografici di stato civile esclusivamente via internet collegandosi all'indirizzo: https://gino.istat.it/statocivile.

Riferimenti normativi:
- istruzioni Istat

Stato civile

L'ufficio di stato civile: una volta al mese*, il referente designato dal Comune deve trasmettere un file XML contenente i dati relativi ai deceduti al seguente indirizzo di PEC del casellario centrale:
comunicazionedeceduti@casellariocentrale.giustiziacert.it.
Il file deve essere firmato digitalmente dal referente e deve assumere l'estensione (.p7m).

Riferimenti normativi:
- artt. 20 e 47, d.P.R. 14.11.2002, n. 313
- decreto Min. giustizia 19.3.2014 (*G.U.* 27.3.2014, n. 72)
- nota del Min. giustizia 28.3.2014

(*) Fatta salva la possibilità di un invio settimanale per i Comuni nel cui ambito territoriale si verifichino più di 50 decessi a settimana.

AL TERMINE DEL MESE DI GENNAIO

Elettorale

Invio alla C.E. circ. dell'elenco delle variazioni

anagrafiche e delle rettifiche da apportare alle liste elettorali indipendentemente dalle revisioni.

Riferimenti normativi:
- par. 138 circolare Min. interno 1.2.1986, n. 2600/L

☛ NEL MESE DI FEBBRAIO

Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: "I Comuni (...) deliberano mensilmente il riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria".

Riferimenti normativi:
- art. 2, comma 1, d.m. 31.7.1995

Leva militare

Sindaco: "Nel corso del mese di febbraio il Sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli vengono presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano", *relativi all'elenco pubblicato all'albo pretorio il 1° del mese*.

Riferimenti normativi:
- art. 1936 d.lgs. 15.3.2010, n. 66

☛ 1° FEBBRAIO

Elettorale

Dal 1° al 5 febbraio devono essere depositati in segreteria i verbali con le variazioni apportate alle liste con la prima revisione dinamica (Ia e IIa tornata).
Assicurarsi che sia stato affisso il manifesto ufficiale, Mod. 7D, con cui si dà notizia del deposito.
Il Sindaco dà notizia dell'avvenuta affissione del manifesto al Prefetto.

Riferimenti normativi:
- art. 32 d.P.R. n. 223/1967

Leva militare

Sindaco: il primo del mese di febbraio è pubblicato per quindici giorni consecutivi nell'albo comunale, a cura del Sindaco, l'elenco dei giovani iscritti nella lista.
I Comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.

Riferimenti normativi:
- art. 1935 d.lgs. 15.3.2010, n. 66

☛ ENTRO IL 15 FEBBRAIO

Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: comunicare alla propria ASL le variazioni intervenute nella condizione dei residenti (mutamenti di indirizzo*, iscrizioni per nascita ed immigrazione, iscrizioni AIRE).

Riferimenti normativi:
- circolare MIAC (86) n. 2 del 15.2.1986, prot. 151 XX/AA.GG. 12/6
- circolare MIACEL (88) n. 5 del 13.5.1988, prot. 08802474-15100/339

(*) Questa indicazione è solo per i Comuni suddivisi in più ASL, come indicato dall'ISTAT sul Mod. AP/USL.

Carta d'identità elettronica (CIE)

Entro il 15° giorno lavorativo del mese, il Comune, per ciascuna carta d'identità emessa, deve riversare il corrispettivo all'entrata del bilancio dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi:
- art. 2 decreto MEF 25.5.2016
- circolare Min. interno 4.7.2016, n. 11

Rilevazioni Istat

Stato civile: entro il 15 del mese successivo a quello dell'evento, inviare, obbligatoriamente in modalità cartacea, alla Prefettura di riferimento:
- Mod. Istat D.4 – Scheda di morte oltre il 1° anno di vita
- Mod. Istat D.4 bis – Scheda di morte nel 1° anno di vita.

Riferimenti normativi:
- istruzioni Istat

15 FEBBRAIO

Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: comunicare alla Questura le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante avvenute nei 15 giorni precedenti.

Riferimenti normativi:
- art. 15, comma 5, d.P.R. 31.8.1999, n. 394

28 FEBBRAIO

Anagrafe

Ufficiale di anagrafe: comunicare alla Questura le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante avvenute nei 15 giorni precedenti.

Riferimenti normativi:
- art. 15, comma 5, d.P.R. 31.8.1999, n. 394

ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO

Carta d'identità elettronica (CIE)

Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese, il Comune, per ciascuna carta d'identità emessa, deve riversare il corrispettivo all'entrata del bilancio dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi:
- art. 2 decreto MEF 25.5.2016
- circolare Min. interno 4.7.2016, n. 11

Elettorale

Responsabile dell'Ufficio elettorale: "In base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 223/1967 e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:
a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui al citato articolo 4 alla data del 15 febbraio compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4 (...).
Entro *il mese di febbraio*, trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli Uffici dei casellari giudiziali competenti*".

Riferimenti normativi:
- artt. 8 e 9 d.P.R. 20.3.1967, n. 223
- capitolo VIII circolare Min. interno 1.2.1986, n. 2600/L
- circolare MIAITSE 13.2.2002, n. 6/2002

(*) Art. 35, comma 1, d.P.R. 14.11.2002, n. 313: "(Ufficio competente al rilascio del certificato). Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali".

Elettorale

"Le operazioni di cancellazione dall'albo *delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale*, sono comunicate, in estratto, dal presidente della Corte d'Appello ai Sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentito il responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del Comune (...).
Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale".

Riferimenti normativi:
- art. 1, comma 5, legge 21.3.1990, n. 53

Rilevazioni Istat

Stato civile: al termine del mese successivo al mese di riferimento, i Comuni devono inviare all'Istat, esclusivamente via internet, collegandosi all'indirizzo
https://gino.istat.it/statocivile:
- Mod. Istat D.7.A – Eventi demografici di stato civile - Mensile
- Mod. Istat D.3 – Matrimoni
- Mod. Istat D.3.U – Unioni civili
- Mod. Istat SC.6-12sd – Rilevazione degli accordi extragiudiziali di separazione o divorzio.

Riferimenti normativi:
- istruzioni Istat

Stato civile

L'ufficio di stato civile: una volta al mese*, il referente designato dal Comune deve trasmettere un file XML contenente i dati relativi ai deceduti al seguente indirizzo di PEC del casellario centrale:
comunicazionedeceduti@casellariocentrale.giustiziacert.it.
Il file deve essere firmato digitalmente dal referente e deve assumere l'estensione (.p7m).

Riferimenti normativi:
- d.P.R. 14.11.2002, n. 313
- decreto Min. giustizia 19.3.2014 (*G.U.* 27.3.2014, n. 72)
- nota del Min. giustizia 28.3.2014

(*) Fatta salva la possibilità di un invio settimanale per i Comuni nel cui ambito territoriale si verifichino più di 50 decessi a settimana.

☛ AL TERMINE DEL MESE DI FEBBRAIO

Elettorale

Invio alla C.E. circ. dell'elenco delle variazioni anagrafiche e delle rettifiche da apportare alle liste elettorali indipendentemente dalle revisioni.

Riferimenti normativi:
- par. 138 circolare Min. interno 1.2.1986, n. 2600/L

☛ AL TERMINE DEL BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO

Carte d'identità cartacee – Statistica bimestrale

Compilazione ed invio entro il mese alla Prefettura di un prospetto delle carte d'identità utilizzate e rilasciate nel bimestre precedente.

Riferimenti normativi:
- art. 289, r.d. 6.5.1940, n. 635

Stato civile

Trasmettere alla Prefettura i dati relativi ai cadaveri non identificati nel bimestre al fine dell'inserimento nel database nazionale curato dal Commissario straordinario di governo.

Riferimenti normativi:
- istruzioni fornite dalle varie Prefetture

STRANIERI E COMUNITARI

Guida per l'ufficio anagrafe

Aggiornato al D.p.c.m sulla protezione temporanea dei cittadini ucraini

Aprile 2022 - Codice 88.916.5801.2
F.to 17x24 - **Pag. 600** - **€ 85.00**

La gestione dei cittadini stranieri e comunitari costituisce da sempre uno degli aspetti più delicati dell'attività dell'ufficio anagrafe, in considerazione delle complessità derivanti da un quadro giuridico molto articolato ed in costante evoluzione.
Le normali procedure anagrafiche devono necessariamente confrontarsi con la disciplina nazionale in materia di immigrazione per i cittadini di paesi terzi e con la normativa di matrice comunitaria per la libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea. L'obiettivo dell'opera è quello di mettere a disposizione degli operatori uno strumento pratico, di facile consultazione, che riesca a delineare in modo chiaro ed esaustivo le corrette procedure da applicare nei singoli casi. Dopo i primi due capitoli dedicati alla ricostruzione del quadro normativo rispettivamente in materia di immigrazione dei cittadini extraUE e di libera circolazione dei cittadini comunitari, il volume illustra con un approccio prevalentemente pratico le diverse attività che l'ufficiale d'anagrafe è chiamato a porre in essere relativamente alle iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, ponendo in risalto la diversa incidenza nel procedimento amministrativo delle condizioni di regolarità e di legalità del soggiorno. Il volume analizza inoltre le specificità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini del Regno Unito dopo la Brexit. Un intero capitolo è dedicato alla complessa tematica dell'attestazione di soggiorno permanente dei cittadini comunitari. Da ultimo è affrontata la recentissima questione della protezione temporanea accordata ai profughi ucraini in fuga dal conflitto bellico. L'opera è corredata da tutta la modulistica necessaria per agevolare il lavoro degli operatori, quest'ultima disponibile anche in versione compilabile.

iLibro

L'acquisto dell'opera include l'accesso alla versione digitale iLibro.

CONTENUTI AGGIUNTIVI

- Aggiornamenti online disponibili fino al 31.12.2022
- Formulario online contenente 115 modelli compilabili

WILLIAM DAMIANI

Funzionario comunale, esperto in materia di Anagrafe e Diritto Amministrativo

SERVIZIO CLIENTI Tel +39 0541 628200 - clienti.editore@maggioli.it

MAGGIOLI EDITORE

L'abbonamento alla tua rivista include

Servizi Demografici Channel

SD CHANNEL è uno dei servizi inclusi nel tuo abbonamento "Unico" alla rivista **"I Servizi Demografici",** è il canale diretto con l'esperto che mette a disposizione degli abbonati 8 incontri all'anno sulle tematiche di maggior interesse per i servizi demografici. Il nuovo servizio garantisce un **supporto costante** e di **alto valore professionale** ai **Responsabili e a tutti gli operatori dei Servizi Demografici.**

Per accedere al servizio

Collegati alla pagina della rivista su periodicimaggioli.it, **effettua il login e clicca su**

Video corsi

Utilizza tutti i servizi inclusi nel tuo abbonamento su:

www.periodicimaggioli.it

MAGGIOLI EDITORE

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Competenze e adempimenti dell'ufficiale di stato civile

Settembre 2022 - Codice 88.916.5926.2
F.to 17x24 - **Pag. 280** - **€ 48.00**

Il nostro ordinamento consente numerose possibilità per risolvere la crisi di una coppia, prevedendo diverse modalità di scioglimento, ma anche ipotesi di ricomposizione e di superamento delle difficoltà.
L'opera intende affrontare ed approfondire le diverse ipotesi che vedono sempre l'ufficiale di stato civile come protagonista, in quanto chiamato direttamente a recepire le volontà delle parti oppure competente a dare corretta esecuzione alle decisioni di altre autorità.
In tale ottica, nel volume, vengono trattate ampiamente le fattispecie introdotte dalla legge n. 162/2014, separazione e divorzio con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati o con accordo di fronte all'ufficiale di stato civile, ma trovano adeguato spazio anche le ipotesi di separazione e divorzio giurisdizionali, l'annullamento a cura del Tribunale ecclesiastico, il riconoscimento del divorzio pronunciato all'estero, ma anche la riconciliazione tra coniugi, lo scioglimento dell'unione civile, senza tralasciare le procedure che riguardano cittadini stranieri e, tra questi, l'applicazione dei regolamenti UE.
In pratica, si affrontano tutte le diverse e possibili soluzioni a disposizione per una coppia in crisi: vengono esposte le procedure da seguire e gli adempimenti da svolgere, sottolineando anche le criticità che l'ufficiale dello stato civile è chiamato ad affrontare.
Il volume si rivolge a coloro che, a qualsiasi titolo, intendano approfondire le tematiche della separazione e del divorzio, con particolare attenzione al ruolo dell'ufficiale dello stato civile, figura centrale al quale si intende fornire anche uno strumento operativo, di concreto aiuto nel lavoro quotidiano.

iLibro

L'acquisto dell'opera include l'accesso alla versione digitale iLibro, che permette:
- la consultazione online;
- l'utilizzo del motore di ricerca per parola e concetti all'interno del volume;
- il collegamento diretto alla normativa (sempre aggiornata e in multivigenza), alla prassi e alla giurisprudenza citate nel testo.

CONTENUTI AGGIUNTIVI

L'acquisto del volume include la consultazione del Formulario online

RENZO CALVIGIONI
LILIANA PALMIERI
TIZIANA PIOLA

SERVIZIO CLIENTI Tel +39 0541 628200 - clienti.editore@maggioli.it

MAGGIOLI EDITORE